Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 15 del 20 gennaio 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 gennaio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 10

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 21 dicembre 1996, n. D/617

Riforma del settore del riso (regolamento CE n. 3072/95), disciplina definitiva delle modalità di acquisizione dell'aiuto per le leguminose in grani (regolamento CE n. 1577/96) e modifica della circolare n. D/1289 dell'11 novembre 1995 per quanto riguarda il settore dei semi oleosi (regolamento CEE n. 1765/92).

SOMMARIO

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 21 dicembre 1996, n. **D/617.**

Riforma del settore del riso (regolamento CE n. 3072/95), disciplina definitiva delle modalità di acquisizione dell'aiuto per le leguminose in grani (regolamento CE n. 1577/96) e modifica della circolare n. D/1289 dell'11 novembre 1995 per quanto riguarda il settore dei semi oleosi (regolamento CEE n. 1765/92).

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.
All'Ente nazionale risi
Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano
Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni
Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni
Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni
Al Ministero della sanità - Direzione generale igiene, alimenti e nutrizione
Al Ministero dell'ambiente - Direzione generale A.R.S.
Al Ministero dellle finanze - Dipartimento dogane e imposte indirette - Direzione centrale servizi doganali - Div. XI S.D.
Alle prefetture
Ai commissari di Governo
Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana coltivatori
Alla Confederazione produttori agricoli
A tutte le altre ogranizzazioni professionali agricole
Al Comitato intersindacale risicoltori italiani
All'Associazione piccole e medie industrie (A.P.I.)
All'Unione artigiani
All'Associazione industrie risiere italiane
All'Unione industrie risiere - UNIONRISO
All'Associazione italiana industria olearia - ASSITOL
All'Associazione interprofessionale semi oleosi - AISO
Alla Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali
Alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche
All'Ufficio strutture
Alle divisioni IX e X

1) NUOVA POLITICA AGRICOLA COMUNE NEL SETTORE DEL RISO.

PREMESSA

Il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea nel corso della sessione del 19 dicembre 1995 ha approvato ed adottato il testo normativo che, a partire dalla campagna di commercializzazione 1997/98, corrispondente alla campagna di semina e al raccolto 1997, introduce nel comparto merceologico di cui all'oggetto radicali innovazioni rispetto all'organizzazione comune di mercato attuale.

La nuova normativa, che ha trovato collocazione giuridica nel regolamento del Consiglio (CE) n. 3072/95 del 22 dicembre

1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L329 del 30/12/1995, prevede:

a) la riduzione progressiva del prezzo istituzionale in un triennio a partire dalla campagna di commercializzazione 1997/98;

b) lo sdoppiamento in due quote del reddito agricolo, di cui una assicurata dal mercato e l'altra da un importo integrativo o compensativo per effetto della riduzione del prezzo di intervento;

c) la corresponsione di detta compensazione per ettaro calcolata sulla base del rendimento medio agronomico constatato nel quinquennio 1990/94, escludendo le punte minima e massima;

d) l'individuazione di una superficie di base nazionale che non può essere superata senza incorrere nelle penalità illustrate al titolo VI , capitolo 2.VI

Ciò premesso, si precisa quanto segue:

TITOLO I

BENEFICIARI DELLA COMPENSAZIONE AL REDDITO

La compensazione al reddito di cui all'art. 6 del precitato regolamento n. 3072/95 compete ai produttori che seminano il risone entro il 31 maggio precedente la raccolta per le superfici oggetto di dichiarazione secondo le condizioni e le modalità appresso indicate.

TITOLO II

IMPORTO DELLA COMPENSAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

Capitolo 1. II - Importi della compensazione al reddito e prezzi istituzionali.

Gli importi della compensazione al reddito, applicabili in tutto il territorio nazionale, sono i seguenti:

- 106,00 ECU/ha per la campagna di commercializzazione 1997/1998;

- 212,00 ECU/ha per la campagna di commercializzazione 1998/1999;

- 318,01 ECU/ha per la campagna di commercializzazione **1999/2000 e seguenti.**

Ciò in relazione alla progressiva riduzione del prezzo istituzionale di intervento, attualmente pari a 351 ECU/tonn., che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 del regolamento n. 3072/95, è fissato come segue:

- 333,45 ECU/tonn. per la campagna di commercializzazione 1997/1998;

- 315,90 ECU/tonn. per la campagna di commercializzazione 1998/1999;

- 298,35 ECU/tonn. per la campagna di commercializzazione 1999/2000 e successive.

Capitolo 2.II - <u>Tasso di conversione e termini di pagamento</u>.

Il tasso di conversione in lire italiane dell'importo della compensazione espresso in ECU è quello valido il primo giorno della campagna di commercializzazione in causa (1° settembre).

La corresponsione dell'importo della compensazione è effettuata dall'Ente Nazionale Risi tra il 16 ottobre ed il 31 dicembre immediatamente successivi all'inizio della campagna in questione.

Capitolo 3. II - <u>Indebita percezione degli importi di compensazione</u>.

Nel caso in cui un agricoltore percepisca somme non dovute, lo stesso è tenuto a rimborsare il relativo importo maggiorato degli interessi di mora maturati nell'arco temporale compreso tra la data dell'indebita percezione ed il primo giorno del mese in cui ha luogo il rimborso.
A tal fine, il tasso di interesse applicabile è quello **<u>legale vigente</u>**.

Non si applica nessun interesse in caso di pagamento indebito imputabile ad errore dell'Amministrazione.
Tuttavia, in sede di recupero, si può richiedere all'interessato la corresponsione di un importo che tenga conto, se del caso, della rivalutazione monetaria.

TITOLO III

PROCEDURE E MODALITA' DI COORDINAMENTO TRA L'AIMA E L'ENTE NAZIONALE RISI

La domanda di compensazione al reddito per il settore del riso deve trovare collocazione nell'ambito del regolamento CEE n. 1765/92, relativo al regime di sostegno in favore dei coltivatori di taluni seminativi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 25 par. 6 del regolamento CE n. 3072/95 ed all'art. 6 par. 1 del regolamento CEE n. 3508/92.

Ciò premesso e considerato che l'Ente Nazionale Risi è stato riconosciuto ed accreditato presso la Commissione CE quale organismo di intervento ed organo pagatore per lo specifico settore, ai sensi dell'art.4, par.1, lettera b) del Regolamento CEE n. 729/70 così come modificato dall'art. 1 del reg. CE n. 1287/95, occorre prevedere procedure di controllo e di corresponsione dell'aiuto che implichino il coinvolgimento di ambedue gli Organismi operanti nel contesto delle compensazioni al reddito .

Pertanto, l'attività dell'AIMA e dell'Ente Nazionale Risi, in questo contesto, è, tenuto conto anche dell'avviso positivo a tal riguardo espresso dalla Commissione CE, disciplinata in modo coordinato come segue :

<u>fase 1°</u>: l'AIMA, ricevute le domande di compensazione al reddito di cui all'art. 6 par. 1 del reg. CEE n. 3072/95, effettua tutti i controlli di tipo amministrativo previsti dalla normativa comunitaria che disciplina il sistema integrato di gestione e di controllo basandosi, per quanto concerne i controlli oggettivi, sulle informazioni ottenute attraverso l'impiego del telerilevamento.

<u>fase 2°</u>: L'Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato Agricolo trasmette, <u>entro il 15 luglio</u>, all'Ente Nazionale Risi, anche per via telematica, tutte le informazioni necessarie per consentire all'Ente di:

- rilevare le anomalie generate dagli errori materiali commessi nella fase di compilazione delle domande in causa;
- effettuare il controllo in loco, sulla base degli esiti della fotointerpretazione del campione selezionato dall'AIMA;
- effettuare il controllo in campo del campione supplementare ritenuto eventualmente necessario in funzione delle varietà seminate.

Nel caso di dichiarazione di superficie seminata esclusivamente <u>a riso</u> , le anomalie riscontrate in sede di controllo amministrativo ed oggettivo, sono definite dall'Ente Nazionale Risi; la medesima procedura si applica nel caso in cui

le anomalie si riferiscono a domande di compensazione riguardanti superfici seminate sia a riso che ad altre colture contemplate dal regime di sostegno di cui ai regolamenti (CEE) n. 1765/92 e n. 1577/96. Compete, invece, all'AIMA la definizione delle anomalie riscontrate nel caso di dichiarazione di superfici "miste" ove le stesse anomalie riguardino solo le coltivazioni diverse dal riso.

fase 3°: L'Ente Nazionale Risi puo',entro il 31 maggio di ogni anno, programmare controlli aggiuntivi in loco. Il relativo dettaglio è notificato immediatamente, per l'opportuna informazione, alle competenti Autorità comunitarie, all'AIMA e al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali - Ufficio "grandi colture".

fase 4°: Le risultanze provvisorie dei controlli in loco e di quelli di tipo amministrativo effettuati dall'Ente Nazionale Risi, verranno trasmesse da quest'ultimo all'AIMA entro **il 10 settembre di ogni anno** ai fini della conseguente comunicazione alla competente Autorità comunitaria entro il 15 di settembre di ogni anno, da effettuarsi, sulla base del modello allegato al regolamento della Commissione CE, in corso di pubblicazione, concernente le condizioni di corresponsione della compensazione al reddito prevista dal regolamento (CE) n. 3072/95.

fase 5°: Le risultanze definitive dei controlli di tipo amministrativo e degli accertamenti in loco devono essere rimesse dall'Ente Nazionale Risi all'AIMA entro il **30 novembre** di ogni anno. L'AIMA, non appena ricevute tali informazioni, ne informa le competenti Autorità comunitarie.

fase 6° . La liquidazione ed il pagamento degli importi, per la sola parte afferente la coltivazione del riso, come già precisato nel Capitolo 2. II del Titolo II verranno effettuate dall'Ente Nazionale Risi a partire dal 16 ottobre e non oltre il 31 dicembre successivi al raccolto.

Il pagamento verra' effettuato dall'Ente Nazionale Risi, tenendo conto delle eventuali penalizzazioni derivanti:

- dalla prima constatazione dell'eventuale superamento della superficie di base assegnata all'Italia;
- dall'applicazione dell'art. 9 del regolamento CEE n.3887/92;
- da eventuali motivi ostativi rilevati nel comparto delle grandi colture (regolamento CEE n.1765/92) e delle leguminose in grani (regolamento CE n. 1577/96) afferenti alla stessa azienda, riscontrati dall'AIMA in relazione al precitato art.9 paragrafo 2 - comma III - del regolamento CE n.3887/92 e comunicati dalla stessa Azienda all'Ente Nazionale Risi tassativamente non oltre il 15 ottobre dello stesso anno del raccolto in causa.

fase 7°: L'Ente Nazionale Risi provvede, sulla base della definitiva constatazione effettuata dalla Commissione CE

successivamente al 15 di gennaio di ogni anno, a versare o a recuperare nei confronti dei produttori interessati la differenza tra l'importo della compensazione iniziale e quella definitiva. Dette operazioni devono essere concluse entro il 31 marzo di ogni anno.

<u>fase 8°</u>: L'Ente Nazionale Risi, al termine delle operazioni di pagamento e, **comunque, entro il 15 gennaio dell'anno successivo,** invia al competente Servizio della Commissione CE, informandone altresì, il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali - Ufficio FEOGA e Ufficio Grandi Colture e l'AIMA, i prospetti riepilogativi relativi alle compensazioni erogate sulla base della prima constatazione dell'eventuale superamento della superficie di base assegnata all'Italia.

fase 9° Entro il 15 maggio di ogni anno l'Ente Nazionale Risi , secondo la medesima procedura di cui alla **fase** precedente, rimette la situazione definitiva dei pagamenti effettuati sulla base degli eventuali conguagli conseguenti alla precedente **fase 7°**.

TITOLO IV

TERMINI, MODALITA' DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PENALITA' PER RITARDATO DEPOSITO DELLA STESSA.

Capitolo 1.IV - Termini e modalità di presentazione della domanda

Ai sensi di quanto disposto dall'art.6 del regolamento CE n.3072/95, la corresponsione dell'importo di compensazione, fatte salve le sanzioni previste dalla medesima disposizione comunitaria, nonchè quelle riportate nel successivo titolo VII, è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a. Il produttore interessato deve presentare una domanda, debitamente compilata e sottoscritta, su modello stampato e distribuito a cura dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo - AIMA -, conforme a quello di cui all'allegato I della presente circolare che riguarda anche il comparto dei cereali, dei semi oleosi, delle piante proteiche, del lino non tessile e delle leguminose in grani.

E', comunque, consentita, a cura dell'Ente Nazionale Risi, la riproduzione su "modulo continuo" previa autorizzazione dell'AIMA.

La sottoscrizione di detta domanda deve essere autenticata secondo le modalità previste dalla legge n. 15 del 4.1.1968, salvo le eventuali diverse forme di identificazione e di responsabilizzazione dei sottoscrittori, già adottate, per le domande di compensazione al reddito per le grandi colture in relazione al raccolto '96, dall'AIMA con la circolare n. 4508/S **del 15 gennaio 1996**,di cui si unisce copia (vedi allegato II).

b. La domanda, in triplice copia, deve pervenire improrogabilmente entro il 31 marzo antecedente l'inizio della campagna di commercializzazione di riferimento all'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, - Casella postale n. 2279 - ROMA AD, a mezzo di raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per il tramite di terzi, alla predetta Azienda - Via Palestro, 81 - 00185 - ROMA.

E' da precisare che le segnalazioni di rettifica delle domande di compensazione, precedentemente presentate, devono essere, per la loro validità, improrogabilmente depositate presso l'AIMA non oltre il 25° giorno successivo alla scadenza del termine ordinario di deposito.

E' appena il caso di rilevare che le domande di rettifica, depositate oltre detto termine, sono, salvo le eccezioni considerate al successivo Capitolo 3. IV, da ritenersi irricevibili e, pertanto, in conformità del disposto di cui all'art. 8, par. 1 del regolamento (CEE) n. 3887/92, le stesse non saranno prese in considerazione, restando pienamente valide quelle inizialmente presentate nei confronti delle quali si procederà all'accertamento in "loco" e si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9 del predetto regolamento (CEE) n. 3887/92.

Il produttore interessato deve indicare nell'apposito spazio, previsto nel modello di domanda, il mezzo di trasmissione prescelto, barrando la relativa casella.

I produttori possono affidare a terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, il mandato di compilare e/o di consegnare la domanda di compensazione. E', comunque, da precisare che il produttore e' l'unico responsabile della corretta osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale ai fini dell'acquisizione del diritto alla compensazione stessa, e, pertanto, l'eventuale incompleta e/o errata compilazione della domanda, nonche' il mancato o tardivo deposito della stessa da parte dei terzi, non possono essere validamente opposti nei confronti dell'Amministrazione.

Premesso che, nell'ipotesi di società giuridicamente costituita, spetta al legale rappresentante della stessa presentare la domanda di compensazione, si precisa che per le società di fatto (comproprietà o qualsiasi altro tipo di contitolarità), l'adempimento in causa deve essere soddisfatto da chi ha un rapporto diretto di coltivazione con le superfici per le quali si chiede la compensazione.

Nell'ipotesi in cui più persone si trovano nella situazione sopra descritta, la domanda può essere presentata per l'intera superficie da uno solo degli aventi diritto allo scopo autorizzato dai cointeressati, oppure dai singoli soggetti per la superficie di spettanza.

In quest'ultimo caso occorre fare massima attenzione alle indicazioni delle superfici attribuite a ciascun richiedente, in modo che la somma non ecceda la superficie catastale totale.

L'AIMA, provvede a trasmettere tempestivamente la copia della domanda all'Ente Nazionale Risi, nonchè all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura competente per territorio al fine del successivo espletamento dei controlli aziendali.

Nel caso di azienda con unità produttive dislocate in Regioni diverse, la copia della domanda va rimessa a tutti gli Assessorati regionali territorialmente competenti.

Ad ogni buon fine, si ritiene utile far presente che la domanda, secondo quanto disposto dalla regolamentazione comunitaria, deve essere depositata, pena l'applicazione delle sanzioni appresso indicate o la irricevibilità della stessa, entro il termine massimo sopra precisato.
Di conseguenza, si richiama la particolare attenzione dei produttori su tale specifico aspetto, rappresentando l'opportunità della consegna diretta e, nel caso di ricorso al mezzo postale, di provvedere, comunque, all'adempimento con largo anticipo rispetto al termine di scadenza.

La domanda di compensazione deve contenere tutte le indicazioni prescritte nel modello di cui all'allegato I, ivi compresa l'indicazione dei riferimenti catastali concernenti le superfici aziendali investite a colture diverse dal "riso" ed essere corredata della certificazione antimafia resa ai sensi del Decreto legge n. 152 del 13-5-1991 convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 12-7-1991; allo scopo di evitarne il rinnovo nel corso della procedura di erogazione, e' consigliabile che la certificazione in questione abbia validita' di almeno sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di deposito della domanda.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge n. 47 del 17 gennaio 1994, non è richiesta alcuna certificazione per le erogazioni il cui valore complessivo non superi 50 milioni di lire.

Al fine di accelerare al massimo la procedura di pagamento delle compensazioni al reddito, risulta opportuno che il richiedente faccia riferimento, nella compilazione della domanda, ai dati contenuti nella visura catastale più recente.

Se la variazione catastale è stata registrata al catasto periferico, ma non in quello centrale, al fine della verifica farà fede il dato del catasto periferico.

I dati relativi alle superfici vanno indicati in ettari e are **con arrotondamento per difetto delle centiare**.

Nel corso del procedimento istruttorio, l'AIMA e l'Ente Nazionale Risi, per le competenze ad esso attribuite, hanno facolta' di richiedere al produttore la documentazione ritenuta necessaria per la verifica della fondatezza dei dati esposti nella domanda di compensazione.

Capitolo 2. IV - Penalità per ritardato deposito della domanda.

In caso di ritardato deposito della domanda entro il 25° giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione, gli importi delle compensazioni spettanti, fatte salve le cause di forza maggiore come definite al successivo Titolo IX sono ridotti dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Come sopra precisato, nell'ipotesi di ritardo superiore a 25 giorni, la domanda è irricevibile e non può dar luogo, in nessun caso, alla corresponsione delle compensazioni in questione.

Capitolo 3. IV - Possibilità di correzione della domanda.

Dopo la scadenza del termine fissato, la domanda di compensazione presentata può essere modificata solo in caso di:

- manifesto errore riconosciuto dall'AIMA o dall'Ente Nazionale Risi;

- eventi debitamente documentati, quali quelli richiamati, a titolo di esempio, dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) della Commissione n. 3887/92 del 23.12.1992 (decesso, matrimonio, acquisto o vendita, contratto di affitto, ecc.) per quanto concerne le particelle catastali.

A tal fine l'interessato avrà cura di presentare all'AIMA, e all'Ente Nazionale Risi nel più breve tempo possibile e non oltre il 1° settembre di ogni anno, la documentazione relativa alle cause che hanno determinato la variazione della titolarita' di possesso delle particelle in questione.

La domanda di rettifica può essere inoltrata successivamente alla data di presentazione, ma non può, comunque, essere validamente depositata in data successiva all'eventuale comunicazione di sopralluogo aziendale.

E' data facoltà, inoltre, al produttore di modificare l'ordinamento colturale dell'azienda risultante dalla domanda di compensazione presentata per una superficie al massimo pari a quella inizialmente dichiarata.

E' bene, comunque, precisare che la modifica di cui sopra è ammissibile solo durante il periodo che va dalla data di deposito della domanda di compensazione fino al 31 maggio successivo.

Le predette modifiche devono costituire oggetto di specifica nuova domanda all'AIMA, barrando l'apposita casella relativa alla fattispecie considerata.

TITOLO V

AMMISSIBILITA' ALLA COMPENSAZIONE

Capitolo 1. V - Condizioni di ammissibilità alla compensazione.

Una superficie può essere oggetto di compensazione una sola volta per campagna di commercializzazione.

La superficie da prendere in conto e' quella interamente utilizzata. Una superficie si intende utilizzata quando sulla stessa sono state effettuate le ordinarie tecniche di coltivazione. Ai fini della compensazione al reddito il risone seminato sulla predetta superficie deve raggiungere almeno lo stadio vegetativo della fioritura.
In caso di presenza di superfici "improprie" (tare improduttive, ecc.) alla coltura "ordinaria", l'area per la quale è richiesta la compensazione deve essere dedotta della quota di superficie "impropria" non seminata.

Un appezzamento di terreno, dichiarato nell'ambito del regime in causa, non può costituire oggetto di altro aiuto diverso da quelli contemplati al Capitolo 3. X della presente circolare.

La superficie minima investita a risone ammissibile alla compensazione e' fissata a 0,3 ettari ed ogni appezzamento deve avere la dimensione minima di 0,05 ettari (500 metri quadrati).

TITOLO VI

SUPERFICIE DI BASE NAZIONALE E PENALITA' CONNESSE AL SUPERAMENTO.

Capitolo 1. VI - Superficie di base.

L'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3072/95 ha istituito una superficie di base per singolo Stato membro. Per l'Italia tale superficie è determinata in 239.259 ha e rappresenta gli investimenti realizzati nell'anno di produzione 1995, ultimo dato statistico più favorevole disponibile al momento del varo della riforma.

CAPITOLO 2. VI - Penalità in caso di superamento della superficie di base.

La corresponsione integrale della compensazione al reddito è subordinata, oltre che al rispetto dei criteri, delle modalità e dei termini illustrati nella presente circolare, alla constatazione del non superamento della "superficie di base nazionale".

Nel caso in cui la superficie globale ammissibile alla compensazione al reddito, superi la superficie di base nazionale, si applica, per lo stesso anno, a tutti i produttori una riduzione dell'importo della compensazione al reddito pari a:

- tre volte il tasso di superamento se quest'ultimo è inferiore all'1% ;

- quattro volte il tasso di superamento se quest'ultimo è pari o superiore all'1 %, ma inferiore al 3 %;

- cinque volte il tasso di superamento se quest'ultimo è pari o superiore al 3 %, ma inferiore al 5 %;

- sei volte il tasso di superamento se quest'ultimo è pari o superiore al 5 %.

TITOLO VII

CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN AZIENDA - TOLLERANZE E PENALITA'

Capitolo 1. VII - Controlli amministrativi.

L'Amministrazione sottopone tutte le domande di compensazione ai controlli amministrativi previsti dall'art. 8 par. 1 del Reg. (CEE) del Consiglio n. 3508/92 ed all'art. 6 del Reg. (CEE) n. 3887/92 della Commissione in modo da assicurare il rispetto delle condizioni di ammissibilità al regime in causa, accertando, altresì, attraverso verifiche incrociate, che uno stesso aiuto non venga concesso due o più volte per la stessa campagna e per la medesima superficie.

In particolare, occorre accertare che la domanda di compensazione:

- sia stata debitamente compilata, completata di tutti i dati, le informazioni e la documentazione richiesti, nonchè datata e firmata;

- sia pervenuta all'AIMA entro il termine fissato, fatte salve le disposizioni di cui al Titolo IX della presente circolare concernenete le cause di forza maggiore.

Ai fini della verifica di cui sopra, l'Amministrazione utilizza tutti gli strumenti e le possibili informazioni cui ha facoltà di accedere.

L'Amministrazione, inoltre, effettua controlli documentali ed ulteriori verifiche, qualora una particella sia oggetto di più di una domanda di compensazione nello stesso anno.

Capitolo 2. VII - Criteri per la formazione del campione e disposizioni per i controlli aziendali.

I sopralluoghi aziendali sono programmati dalla Amministrazione attraverso la procedura di campionamento prevista dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio (CEE) n. 3508/92 e in quello di applicazione della Commissione (CEE) n. 3887/92 e successive modifiche ed integrazioni relative all'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e, in particolare, secondo i criteri contemplati dall'art. 6, paragrafi 3 e 4 del predetto regolamento n. 3887/92.

Nel programma di controllo dovranno essere, altresì, incluse tutte le domande che, alla luce dei risultati e degli esami di carattere amministrativo, abbiano dato luogo a dubbi circa l'esattezza dei dati in esse contenuti.

Sulla base del programma di controllo predisposto dall'Amministrazione, si provvede ai conseguenti adempimenti, effettuando i sopralluoghi sull'insieme degli appezzamenti riportati nella domanda, con un preavviso che non deve essere superiore a quarantott'ore.

Le risultanze dell'accertamento in loco sono prese a base dall'AIMA e dall'Ente Nazionale Risi ai fini del pagamento.

Gli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi sono assicurati dall'AIMA e dall'Ente Nazionale Risi d'intesa con la Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali - Ufficio Grandi Colture di questo Ministero.

Capitolo 3. VII - Tolleranze e penalità

Nel caso in cui il controllo evidenzi discordanze relative all'entità delle superfici in causa, si applicano, salvo cause di forza maggiore, le seguenti disposizioni:

a) nell'ipotesi di superficie accertata superiore a quella dichiarata, il pagamento della compensazione è limitato a quest'ultima superficie;

b) nel caso in cui la differenza tra la superficie dichiarata e quella accertata risulti contenuta entro il limite del 3%, e, comunque, non oltre i 2 ha, il pagamento della compensazione è limitato alla superficie effettivamente accertata;

c) nel caso, invece, di superamento del limite di tolleranza, di cui alla precedente lettera b), fino al limite massimo del 20%, la compensazione è decurtata di due volte la percentuale di scostamento riscontrata tra la superficie dichiarata e quella effettivamente accertata.

Nell'ipotesi in cui l'eccedenza constatata sia superiore al 20 % della superficie accertata, non è concesso alcun aiuto riferito alla superficie in causa.

In caso di riduzione della superficie per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9, par. 2 del regolamento (CEE) n. 3887/92, il calcolo della superficie massima ammissibile per la compensazione prevista a favore dei produttori di riso si effettua in base alla superficie effettivamente accertata.

Le disposizioni relative ai limiti di tolleranza sopra richiamati non trovano applicazione nel caso di falsa dichiarazione formulata per negligenza grave o deliberatamente, in quanto in tali casi la regolamentazione comunitaria ha inteso sanzionare severamente il comportamento fraudolento del produttore.

Infatti:

- nell'ipotesi di falsa dichiarazione formulata per negligenza grave, il produttore agricolo è escluso dal beneficio del regime di compensazione in questione per l'anno considerato;

- nel caso, invece, di falsa dichiarazione resa deliberatamente, il coltivatore è, in aggiunta alla penalità di cui al trattino precedente, escluso dal beneficio di qualsiasi regime di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.3508/92 per l'anno successivo e per una superficie uguale a quella per la quale la sua domanda di aiuto è stata respinta.

Qualora il controllo in "loco" non possa essere effettuato per responsabilità imputabile al titolare della domanda, quest'ultima è respinta, fatti salvi i casi di forza maggiore previsti al successiovo Titolo IX.

TITOLO VIII

DATA LIMITE DELLE SEMINE.

Capitolo 1. VIII - Data limite per l'effettuazione delle semine.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, par. 2 del reg.to (CEE) n.3508/92, nonchè alla normativa di applicazione di cui al regolamento (CE) della Commissione in corso di pubblicazione, i produttori interessati, che abbiano presentato domanda di compensazione entro il termine previsto per ciascuna campagna (31 marzo), potranno effettuare le semine entro la data limite del **31 maggio**.

Detti produttori non saranno peraltro tenuti a svolgere ulteriori adempimenti qualora le semine intervenute successivamente alla domanda iniziale di compensazione riguardino esattamente le superfici già indicate nella medesima domanda.

Qualora, invece, intervengano modifiche rispetto alla superficie dichiarata in domanda, il produttore è tenuto a depositare presso l'AIMA entro il 31 maggio una nuova domanda di compensazione in triplice copia contenente l'indicazione delle superfici effettivamente seminate, provvedendo a barrare l'apposita casella prevista nel modello di domanda. A tal riguardo, si rileva che la suddetta variazione non può riguardare un numero di ettari superiore a quello dichiarato nella domanda iniziale e, pertanto, nell'ipotesi in cui venga presentata domanda in tal senso, la stessa è ritenuta irricevibile.
L'AIMA provvede a trasmettere la copia di detta domanda di rettifica all'Ente Nazionale Risi, nonchè all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura competente per territorio.

TITOLO IX

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Capitolo 1. IX - Principi e fattispecie.

La puntuale, tempestiva e rigorosa osservanza degli adempimenti derivanti dall'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune, illustrati nella presente circolare, trova un temperamento nel caso di constatate cause di forza maggiore in quanto invocabili ai sensi della regolamentazione comunitaria.

Detta regolamentazione prevede espressamente le seguenti cause di forza maggiore:

a) il decesso dell'imprenditore;

b) l'incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;

c) l'espropriazione di una parte ragguardevole della superficie agricola dell'azienda gestita dall'imprenditore, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'inoltro della domanda;

d) la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale;

I casi di forza maggiore e la relativa documentazione devono essere notificati, con comunicazione scritta, all'AIMA, all'Ente Nazionale Risi, nonche' al Ministero delle

Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali - Ufficio Grandi Colture - Roma, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'imprenditore è in condizione di poter adempiere a tale obbligo.

Nel caso di cui al punto a) è chiaro che quest'ultima disposizione non si applica, incombendo l'obbligo degli adempimenti sopra descritti agli eredi legittimi che dovranno provvedervi in un termine ragionevole da stabilire dall'Amministrazione sulla base della particolare situazione creata dal decesso del titolare dell'impresa, e, in ogni caso, in relazione alla necessità della tempestiva effettuazione dei controlli.

Anche la fattispecie considerata al punto b), non può comportare l'ampliamento del termine "sine die", trovando la causa di forza maggiore in questione una insuperabile limitazione connessa all'esigenza prioritaria di rendere possibili i controlli.

Altre cause di forza maggiore possono essere riconosciute, sentiti l'AIMA e l'Ente Nazionale Risi, dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali - Ufficio Grandi Colture - d'intesa con le Autorità comunitarie.

E' bene, comunque, rilevare, a tal proposito, che la determinazione di casi diversi da quelli espressamente considerati dalla regolamentazione comunitaria dovrà essere ispirata alle indicazioni che la Commissione CEE con comunicazione C (88) 1696, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C/259 del 6/10/1988, ha ritenuto di dover fornire ai fini di orientare in tal senso gli Stati membri.

In pratica, da tale comunicazione si possono enucleare i seguenti principi:

- la forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va, pertanto, interpretata ed applicata in modo restrittivo;

- la forza maggiore non costituisce un principio generale di diritto ma, in casi eccezionali, può essere considerata come una concretizzazione del principio di proporzionalità, alle condizioni rigorose determinate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee;

- le prove, richieste agli interessati che invocano la forza maggiore, devono essere incontestabili.

TITOLO X

NOTE INTERPRETATIVE

Capitolo 1. X - Definizione di azienda agricola.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, parag. 4, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, per azienda si intende l'insieme delle unità di produzione gestite del coltivatore, quale definito dal primo trattino della medesima disposizione, che si trovano nel territorio di uno Stato membro.

Pertanto, un'azienda può avanzare una sola richiesta di compensazione per unità produttive anche molto distanti fra loro purchè facenti capo alla stessa azienda.

Capitolo 2. X - Trasferimento della titolarità della coltivazione di riso.

Un produttore può presentare una valida domanda di compensazione solo a condizione che lo stesso abbia provveduto alla semina sulla superficie oggetto di domanda.

Ciò comporta complicazioni nel caso di cambiamento di proprietà intervenuto durante il periodo che va dalla semina alla presentazione della domanda di aiuto.

Si ritiene che le singole fattispecie che possono prodursi devono trovare soluzione nello spirito delle disposizioni comunitarie, evitando, in particolare, ogni rischio di doppio pagamento dell'aiuto per la stessa superficie.

Pertanto, in tale contesto, vige il principio generale interpretativo in base al quale nel caso di cambiamento della proprietà della superficie (in ordine alla quale si chiede l'aiuto), intervenuto tra la semina e la presentazione della domanda ovvero, prima della semina successiva, la destinazione finale della compensazione deve essere disciplinata attraverso convenzione fra le parti in causa, convenzione che deve essere notificata all'AIMA e all'Ente Nazionale Risi ai fini del pagamento.

In difetto di diversa statuizione tra le parti, i benefici di cui trattasi connessi alla presentazione della domanda, sono attribuiti al produttore che abbia provveduto alla presentazione della stessa.

Capitolo 3. X - Cumulo degli aiuti "seminativi" (sostegno al reddito relativo alla coltivazione dei terreni ammissibili e di quelli ritirati dalla produzione) e taluni aiuti derivanti dai regolamenti (CEE) nn. 2328/91, 2780/92 e 2078/92 (misure a finalità strutturali e di accompagnamento).

Si precisa che il cumulo degli aiuti previsti dalle sopra citate disposizioni comunitarie è ammissibile nella misura in cui il richiedente rispetta le condizioni di accesso prescritte dalla rispettiva regolamentazione comunitaria.

2) AIUTO COMUNITARIO A FAVORE DI TALUNE LEGUMINOSE IN GRANI

TITOLO XI

Capitolo 1. XI - Campo di Applicazione.

Con la circolare n. D/119 del 30 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185 dell'8 agosto 1996, sono state tra l'altro adottate le disposizioni di carattere transitorio concernenti l'applicazione dei regolamenti (CE), all'epoca in corso di pubblicazione, n. 1577/96 del Consiglio e n. 1644/96 della Commissione relativi rispettivamente alla istituzione, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1996/97, di una misura specifica a favore di talune leguminose in grani e alle conseguenti modalità di applicazione.

Ciò premesso è necessario, sulla base della predetta regolamentazione comunitaria, precisare il quadro normativo di attuazione della misura in causa con effetto dalla prossima campagna di commercializzazione 1997/98, corrispondente alla campagna di semina 1996/97.

I prodotti per i quali può essere richiesto detto aiuto sono i seguenti:

a) lenticchie del codice NC 0713 40 90, altre;

b) ceci del codice NC 0713 20 90, altri

c) vecce della specie Vicia sativa L. e Vicia ervilla Willd. del codice NC ex0713 90 90, altre.

Capitolo 2. XI - Importo della compensazione.

L'aiuto è riconosciuto a condizione che le superfici dichiarate siano state interamente seminate entro il 15 maggio di ogni anno ed il relativo raccolto sia stato conseguito in condizioni di crescita normali.

In caso di presenza di superfici "improprie" (tare improduttive, ecc.) alla coltura "ordinaria", l'area per la quale è richiesto l'aiuto deve essere dedotta della quota della superficie "impropria" non seminata.

La superficie minima (investita a leguminose in grani), ammissibile all'aiuto è fissata a **0,3 ettari** ed ogni appezzamento deve avere la dimensione minima di 0,05 ettari (500 metri quadrati).

Il regime di cui trattasi prevede l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 181 ECU per ettaro.

Il tasso di conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto espresso in ECU è quello applicabile, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1068/93 del 30 aprile 1993, all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale detto aiuto è concesso.

Pertanto, tenuto conto che per i prodotti in causa la campagna di commercializzazione inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo, il fatto generatore del tasso di conversione interviene il 1° luglio.

L'aiuto è corrisposto nella sua integralità nel limite della superficie massima garantita comunitaria fissata in 400.000 ettari.

Qualora le superfici dichiarate dai produttori e ritenute ammissibili eccedano il limite sopra detto, l'importo dell'aiuto è ridotto, a valere sulla campagna di riferimento, della stessa percentuale di superamento.

La superficie coltivata oggetto di una domanda di aiuto per ettaro nell'ambito di un regime finanziato a norma dell'art. 1, par. 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 è esclusa dall'aiuto di cui trattasi.

Capitolo 3. XI - Termini di pagamento.

La corresponsione dell'aiuto agli aventi diritto è effettuata dall'AIMA entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del regolamento della Commissione CE che fissa, entro il 15 novembre, l'importo definitivo dell'aiuto sulla base delle comunicazioni effettuate dagli Stati Membri ai fini della verifica del superamento o meno della suddetta superficie massima garantita.

TITOLO XII

TERMINI, MODALITA' DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, PENALITA' PER RITARDATO DEPOSITO DELLA STESSA, NONCHE' CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN AZIENDA.

Capitolo 1. XII - Termini e modalità di presentazione della domanda.

Ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n.1577/96 del 30/7/1996, la corresponsione dell'importo di compensazione, fatte salve le sanzioni previste all'art. 3 del predetto regolamento, è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a. Il produttore interessato deve presentare una domanda, debitamente compilata e sottoscritta, su modello stampato e distribuito a cura dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo - AIMA -, conforme a quello di cui all'allegato I della presente circolare che riguarda anche il comparto dei cereali, dei semi oleosi, delle piante proteiche, del lino non tessile e del riso.

La sottoscrizione di detta domanda deve essere autenticata secondo le modalità previste dalla legge n. 15 del 4.1.1968, salvo le eventuali diverse forme di identificazione e di responsabilizzazione dei sottoscrittori, già adottate, per le domande di compensazione al reddito per le grandi colture in relazione al raccolto '96, dall'AIMA con la circolare n. 4508/S del 15 gennaio 1996,di cui si unisce copia (vedi allegato II).

b. La domanda, in duplice copia, deve **pervenire** improrogabilmente entro il 31 marzo antecedente l'inizio della campagna di commercializzazione di riferimento all'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, - Casella postale n. 2279 - ROMA AD, a mezzo di raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per il tramite di terzi, alla predetta Azienda - Via Palestro, 81 - 00185 - ROMA.

E' da precisare che le segnalazioni di rettifica delle domande di compensazione, precedentemente presentate, devono essere, per la loro validità, improrogabilmente depositate presso l'AIMA non oltre il 25° giorno successivo alla scadenza del termine ordinario di deposito.

E' appena il caso di rilevare che le domande di rettifica, depositate oltre detto termine, sono, salvo le eccezioni considerate al successivo cap. 3. XII, da ritenersi irricevibili e, pertanto, in conformità del disposto di cui all'art. 8, par. 1 del regolamento (CEE) n. 3887/92, le stesse non saranno prese in considerazione, restando pienamente valide quelle inizialmente presentate nei confronti delle quali si procederà all'accertamento in "loco" e si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9 del predetto regolamento (CEE) n. 3887/92.

Il produttore interessato deve indicare nell'apposito spazio, previsto nel modello di domanda, il mezzo di trasmissione prescelto, barrando la relativa casella.

I produttori possono affidare a terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, il mandato di compilare e/o di consegnare la domanda di compensazione. E', comunque, da precisare che il produttore e' l'unico responsabile della corretta osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale ai fini dell'acquisizione del diritto alla compensazione stessa, e, pertanto, l'eventuale incompleta e/o errata compilazione della domanda, nonche' il mancato o tardivo deposito della stessa da parte dei terzi, non possono essere validamente opposti nei confronti dell'Amministrazione.

Premesso che, nell'ipotesi di società giuridicamente costituita, spetta al legale rappresentante della stessa presentare la domanda di compensazione, si precisa che per le società di fatto (comproprietà o qualsiasi altro tipo di contitolarità), l'adempimento in causa deve essere soddisfatto da chi ha un rapporto diretto di coltivazione con le superfici per le quali si chiede la compensazione.

Nell'ipotesi in cui più persone si trovano nella situazione sopra descritta, la domanda può essere presentata per l'intera superficie da uno solo degli aventi diritto allo scopo autorizzato dai cointeressati, oppure dai singoli soggetti per la superficie di spettanza.

In quest'ultimo caso occorre fare massima attenzione alle indicazioni delle superfici attribuite a ciascun richiedente, in modo che la somma non ecceda la superficie catastale totale.

L'AIMA provvede a trasmettere tempestivamente la copia della domanda all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura competente per territorio, al fine del successivo espletamento dei controlli aziendali.

Nel caso di azienda con unità produttive dislocate in Regioni diverse, la copia della domanda va rimessa a tutti gli Assessorati regionali territorialmente competenti.

Ad ogni buon fine, si ritiene utile far presente che la domanda, secondo quanto disposto dalla regolamentazione comunitaria, deve essere depositata, pena l'applicazione delle sanzioni appresso indicate o la irricevibilità della stessa, entro il termine massimo sopra precisato.

Di conseguenza, si richiama la particolare attenzione dei produttori su tale specifico aspetto, rappresentando l'opportunità della consegna diretta e, nel caso di ricorso al mezzo postale, di provvedere, comunque, all'adempimento con largo anticipo rispetto al termine di scadenza.

La domanda di compensazione deve contenere tutte le indicazioni prescritte nel modello di cui all'allegato I ivi compresa l'indicazione dei riferimenti catastali concernenti le superfici aziendali investite a colture diverse dalle leguminose in grani ed essere corredata della certificazione antimafia resa ai sensi del Decreto legge n. 152 del 13-5-1991 convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 12-7-1991; allo scopo di evitarne il rinnovo nel corso della procedura di erogazione, e' consigliabile che la certificazione in questione abbia validita' di almeno sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di deposito della domanda.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge n. 47 del 17 gennaio 1994, non è richiesta alcuna certificazione per le erogazioni il cui valore complessivo non superi 50 milioni di lire.

Al fine di accelerare al massimo la procedura di pagamento delle compensazioni al reddito, risulta opportuno che il richiedente faccia riferimento, nella compilazione della domanda, ai dati contenuti nella visura catastale più recente.

Se la variazione catastale è stata registrata al catasto periferico, ma non in quello centrale, al fine della verifica farà fede il dato del catasto periferico.

I dati relativi alle superfici vanno indicati in ettari e are con arrotondamento per difetto delle centiare.

Nel corso del procedimento istruttorio, l'AIMA ha facolta' di richiedere al produttore la documentazione ritenuta necessaria per la verifica della fondatezza dei dati esposti nella domanda di compensazione.

Capitolo 2. XII - Penalità per ritardato deposito della domanda.

In caso di ritardato deposito della domanda entro il 25° giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione, gli importi delle compensazioni spettanti, fatte salve le cause di forza maggiore come definite al precedente Titolo IX, sono ridotti dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Come sopra precisato, nell'ipotesi di ritardo superiore a 25 giorni, la domanda è irricevibile e non può dar luogo, in nessun caso, alla corresponsione delle compensazioni in questione.

Capitolo 3. XII - Possibilità di correzione della domanda.

Dopo la scadenza del termine fissato, la domanda di compensazione presentata può essere modificata solo in caso di:

- manifesto errore riconosciuto dall'AIMA;

- eventi debitamente documentati, quali quelli richiamati, a titolo di esempio, dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) della Commissione n. 3887/92 del 23.12.1992 (decesso, matrimonio, acquisto o vendita, contratto di affitto, ecc.) per quanto concerne le particelle catastali.

A tal fine l'interessato avrà cura di presentare all'**AIMA**, nel più breve tempo possibile e preferibilmente non oltre il 30 settembre di ogni anno, la documentazione relativa alle cause che hanno determinato la variazione della titolarita' di possesso delle particelle in questione.

La domanda di rettifica può essere inoltrata successivamente alla data di presentazione, ma non può, comunque, essere validamente depositata in data successiva all'eventuale comunicazione di sopralluogo aziendale.

E' data, inoltre, facoltà al produttore di modificare l'ordinamento colturale dell'azienda risultante dalla domanda di compensazione presentata per una superficie al massimo pari a quella inizialmente dichiarata.

E' bene, comunque, precisare che la modifica di cui sopra è ammissibile solo durante il periodo che va dalla data di deposito della domanda di compensazione fino al 15 maggio successivo.

Le suddette modifiche devono costituire oggetto di specifica nuova domanda, all'AIMA, barrando l'apposita casella relativa alla fattispecie considerata.

Capitolo 4. XII - Controlli amministrativi ed in azienda.

Per quanto concerne la materia in causa, si rinvia a quanto precisato al Titolo VII della presente circolare, eccezion fatta per le disposizioni specifiche riguardanti il settore del riso che postula il coinvolgimento sia dell'Ente Nazionale Risi che dell'AIMA.

oooooooooooooooooooooo

Le disposizioni di cui alla circolare ministeriale n.D/119 del 30 luglio 1996 sopra citata cessano di avere vigore a partire dalla campagna di commecializzazione 1996/97.

3) DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E DI MODIFICA DELLE CIRCOLARE N. D/ 1289 DELL'11 NOVEMBRE 1995.

TITOLO XIII

Capitolo 1. XIII - Disposizioni integrative e di modifica del Titolo VIII - parag. 1 - ultimo capoverso e dell'allegato XVI della circolare ministeriale n. D/1289 dell'11/11/1995.

La disposizione contenuta al Titolo VIII, par. 1, ultimo capoverso della circolare n.D/1289/95 è **soppressa.**

Rimane tuttavia in vigore la particolare procedura di controllo che l'AIMA dovrà garantire per le regioni omogenee indicate all'allegato III, che sostituisce l'allegato XVI° della precitata circolare, in maniera rafforzata e proporzionale allo sviluppo degli investimenti sulla base delle risultanze delle domande presentate per la campagna precedente.

A tal proposito, si ricorda che, conformente a quanto previsto dalla circolare ministeriale n. D/477 del 14 maggio 1996 il controllo dovrà peraltro accertare, sia in ambito nazionale, sia per le regioni in questione, che le colture dei semi oleosi siano in condizioni ordinarie di crescita sino alla fioritura e mantenute in campo almeno fino al 30 giugno di ogni anno.

Per quanto concerne, in particolare il colza, il relativo raccolto non può essere conseguito prima di detta data, a meno che non sia stata raggiunta, in precedenza, la piena maturazione.

L'AIMA, pertanto, avrà cura di garantire, una puntuale procedura di controllo secondo i termini e le modalità previste dalla sopra richiamata circolare.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capitolo 1. XIV - Data del deposito della domanda di compensazione al reddito .

A titolo eccezionale per la sola campagna di commercializzazione 1997/98, corrispondente al raccolto 1997, la data ultima di deposito della domanda di compensazione al reddito di cui ai regimi di sostegno previsti dai regolamenti CE del Consiglio n. 1765/92 (cereali, semi oleosi, piante proteiche e lino non tessile), n. 3072/95 (riso) e n. 1577/96 (leguminose in grani) **è fissata al 30 aprile 1997.**

Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti nella materia e alla normativa nazionale che disciplina attualmente il regime di sostegno di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92.

Si rivolge, la più viva raccomandazione agli Assessorati, agli Uffici, agli Enti ed alle Organizzazioni in indirizzo affinchè sia data la massima diffusione, con ogni mezzo disponibile, al contenuto del presente provvedimento.

oooooooooooooooooooo

La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli Organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti il 28 dicembre 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 235

ALLEGATO I

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO
RACCOLTO 1997

N° domanda presentata nell'anno 1996

Domanda presentata per tramite di: Descrizione Prov.

Finalità di presentazione della domanda:

☐ Domanda iniziale ☐ Domanda di rettifica in sostituzione della domanda N.

☐ Variazione del piano colturale per semina primaverile

Pagamento compensativo richiesto nell'ambito del: ☐ Regime generale ☐ Regime semplificato

7110157133 5

ORIGINALE PER L'A I.M.A.

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE I DUE ESEMPLARI DEL MODELLO DEVONO ESSERE SEPARATI

ATTENZIONE DA NON STACCARE

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE 1
PARTITA IVA
COGNOME O RAGIONE SOCIALE
NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE (Il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'A.I.M.A.) 2
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COD. ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale) 3
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COD. ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) 4
CODICE FISCALE
COGNOME — NOME
DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — SESSO M F — COMUNE DI NASCITA — PROV.
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COD. ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEZ. II (Modalità di pagamento prescelta)

☐ **1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)**
COORDINATE BANCARIE: Codice ABI — Codice CAB — N. conto corrente — Istituto
Agenzia — Comune — Prov. — C.A.P.

☐ **2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)** 2
N. conto corrente — Comune — Prov. — C.A.P.

☐ **3 - emissione di assegno non trasferibile**

QUADRO C - RIEPILOGO GENERALE

SEZ. I - RIEPILOGO SPECIFICO PER I CEREALI

			ettari	are
C1	SUPERFICIE COLTIVATA A **MAIS**	C1		
C2	SUPERFICIE COLTIVATA A **MAIS DOLCE**	C2		
C3	SUPERFICIE COLTIVATA A **GRANO DURO**	C3		
C4	SUPERFICIE COLTIVATA AD **ALTRI CEREALI** (ESCLUSO MAIS, MAIS DOLCE E GRANO DURO)	C4		
C5	SUPERFICIE A **CEREALI** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C1 + C2 + C3 + C4)	C5		

SEZ. II - RIEPILOGO PER L'AIUTO SUPPLEMENTARE ALLA PRODUZIONE DI GRANO DURO (da compilare solo per le superfici situate nel territorio delle seguenti regioni: TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA)

C6 — 1 — Si allega: ☐ MODELLO DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO ALL'AIUTO SUPPLEMENTARE

2 — SUPERFICIE A **GRANO DURO** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO SUPPLEMENTARE — C6 ettari | are

Se è in possesso di semente certificata allega: ☐ Copia dei cartellini varietali ☐ Copia delle fatture acquisto semente

3 — QUANTITATIVO DI SEMENTE UTILIZZATA PER LA QUALE SI ALLEGA CERTIFICAZIONE — 4

SEMENTE DI BASE	SEMENTE DI 1ª RIPRODUZIONE	SEMENTE DI 2ª RIPRODUZIONE
Kg.	Kg.	Kg.

SEZ. III - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMI OLEOSI

COLZA — 1

Si allega:

- ☐ Copia dei cartellini varietali
- ☐ Copia del contratto di coltivazione
- ☐ Copia verbale o dichiarazione di controllo dell'A.I.M.A.

			ettari	are
C7	SUPERFICIE COLTIVATA A **SOIA**	C7		
C8	SUPERFICIE COLTIVATA A **GIRASOLE**	C8		
C9	SUPERFICIE COLTIVATA A **COLZA E RAVIZZONE**	C9		
C10	SUPERFICIE A **SEMI OLEOSI** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C7 + C8 + C9)	C10		
C11	SUPERFICIE COLTIVATA A **LINO** NON TESSILE	C11		

SEZ. IV - RIEPILOGO SPECIFICO PER LE LEGUMINOSE IN GRANI

			ettari	are
C12	SUPERFICIE COLTIVATA A **LENTICCHIE**	C12		
C13	SUPERFICIE COLTIVATA A **CECI**	C13		
C14	SUPERFICIE COLTIVATA A **VECCE**	C14		
C15	SUPERFICIE A **LEGUMINOSE IN GRANELLA** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C12 + C13 + C14)	C15		

SEZ. V - RIEPILOGO SPECIFICO PER LE PIANTE PROTEICHE

			ettari	are
C16	SUPERFICIE A **PIANTE PROTEICHE** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO	C16		

SEZ. VI - RIEPILOGO SPECIFICO PER IL RISONE

			ettari	are
C17	SUPERFICIE A **RISONE** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO	C17		

SEZ. VII - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMINATIVI CONSOCIATI

			ettari	are
C18	SUPERFICIE A **SEMINATIVI CONSOCIATI** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO	C18		

SEZ. VIII - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMINATIVI MESSI A RIPOSO (Obbligatorio nell'ambito del regime generale)

C19 — SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO** — C19 ettari | are

di cui SUPERFICIE DESTINATA AD USO NON ALIMENTARE — A ettari | are — di cui a barbabietola ettari | are

RITIRATE DALLA PRODUZIONE (REG. CEE 2078/94) ettari | are — IMBOSCHITE (REG. CEE 2080/92) ettari | are

2 — POSSIBILITÀ DI TRANSITO DI ANIMALI SULLE SUPERFICI MESSE A RIPOSO (TRANSUMANZA) ☐ SI ☐ NO

TRASFERIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO: 1 ☐ PRODUTTORE CEDENTE 2 ☐ PRODUTTORE CESSIONARIO

3 — SI ALLEGA (SOLO CESSIONARIO): ☐ MODELLO DI TRASFERIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO

Riportare le informazioni richieste relative alle superfici destinate ad uso non alimentare:

CONTRATTO/I DI COLTIVAZIONE ALLEGATO/I ALLA PRESENTE DOMANDA ☐ SI ☐ NO

4 — Produzioni prevista ad uso alimentare (ql.)

A) Specie 1 .... varietà .... Produzione prevista (ql.) ☐ ☐

Specie 2 .... varietà .... Produzione prevista (ql.) ☐ ☐

B) Specie .... Durata ciclo biologico (anni) ☐ Durata ciclo produttivo (anni) ☐

SEZ. IX - RIEPILOGO GENERALE

			ettari	are
C20	[illegible] (C5 + C10 + C11 + C15 + C16 + C17 + C18 + C19)	C20		
C21	TOTALE SUPERFICI FORAGGERE PER LA DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI DENSITÀ AZIENDALE	C21		
C22	TOTALE SUPERFICI A FORAGGIO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE REG. CEE 603/95)	C22		
C23	TOTALE SUPERFICIE DESTINATA AL PASCOLO DI BESTIAME OVICAPRINO	C23		
C24	SUPERFICIE AD ALTRE UTILIZZAZIONI	C24		
C25	SUPERFICIE AZIENDALE TOTALE (C20 + C21 + C22 + C24)	C25		

ATTENZIONE DA NON STACCARE

Il sottoscritto

[ ]

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione della compensazione al reddito per le superfici indicate nel QUADRO C della presente domanda.

A tale fine, sotto la propria responsabilità:

dichiara:

che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;

di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione delle compensazioni al reddito;

che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione previste;

che le superfici per le quali si richiede la compensazione erano destinate a seminativi al 31 dicembre 1991

[1] che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è di data anteriore al 30 giugno 1992;

oppure

[2] che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è diversa da quella esistente prima del 30 giugno 1992, o da quella esistente all'atto della presentazione dell'ultima domanda di compensazione, per effetto dei mutamenti risultanti dall'unita relazione tecnico-economica resa in forma di asseveramento giudiziario da un tecnico agricolo libero professionista iscritto all'Ordine, Albo o Collegio professionale (nel caso di ampliamento aziendale non è necessario allegare alla domanda di compensazione la predetta relazione tecnica);

oppure

[3] che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è diversa da quella esistente prima del 30 giugno 1992 ma invariata rispetto a quella esistente all'atto della presentazione dell'ultima domanda di compensazione,

[4] che la superficie aziendale si estende in modo contiguo su due o più provincie;

che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di appezzamenti è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;

di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di inosservanza degli obblighi assunti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 898 del 23 dicembre 1986;

[5] di aver già effettuato la semina su tutte le superfici oggetto di domanda di compensazione al reddito;

oppure

[6] di aver già effettuato la semina su tutte le superfici oggetto di domanda di compensazione al reddito escluse quelle destinate a semine primaverili per le quali la presente costituisce un'intenzione di semina; qualora il produttore modifichi la predetta intenzione dovrà darne comunicazione, entro i termini previsti dalle disposizioni nazionali vigenti all'A.I.M.A. presentando una nuova domanda di compensazione che non può riguardare una superficie superiore a quella già dichiarata;

[7] di non aver presentato altre domande di compensazione al reddito;

oppure

[8] che la presente domanda sostituisce la precedente (tale possibilità deve essere esercitata non oltre la scadenza prevista dalla normativa);

[9] di utilizzare solo varietà ammesse per le coltivazioni di girasole e/o lino non tessile per cui si richiede l'aiuto compensativo.

si impegna: [1] a provvedere alla consegna al primo trasformatore o collettore della totalità delle materie prime ottenute sulle superfici ritirate dalla produzione ed oggetto di contratto.

allega: A) [1] copia della mappa con le indicazioni degli estremi catastali e con la delimitazione delle superfici messe a riposo (facoltativo);

B) [2] fotocopia del certificato di attribuzione del numero di Partita IVA dell'azienda (facoltativo);

C) [3] fotocopia del tesserino del Codice Fiscale del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda (facoltativo);

D) [4] fotocopia degli estratti delle Partite Catastali o delle visure catastali (facoltativo);

E) [5] documentazione giustificativa delle eventuali utilizzazioni particolari indicate nella colonna 2 dei quadri

F) [6] allegati B1 n. [ ]

SPAZIO RISERVATO ALL'ATTESTAZIONE DEL TRAMITE O, IN ALTERNATIVA, ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (LEGGE N° 15/68) (*)
(Timbro e firma del funzionario responsabile)

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO ________________ N° ________________

RILASCIATO DA ________________________________ IL __/__/__

* N.B. - L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa

allega:

[1] Originale certificato antimafia rilasciato il [giorno] [mese] [anno]

[2] Dichiarazione di esclusione ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunto dall'art. 7 della L. 55/90 e sue successive modificazioni.

[3] Documentazione per richiedere la certificazione antimafia.

Fatto a [ ]

il [giorno | mese | anno]

In fede

[ ]

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

ATTENZIONE: la domanda deve pervenire all'A.I.M.A., in apposita busta, entro la scadenza prevista dalla normativa.

TABELLE DI CODIFICA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO

TABELLA 1

Codifica del tipo di utilizzo

CODICE	DESCRIZIONE
1	MAIS (GRANTURCO)
2	GRANO (FRUMENTO DURO)
3	ALTRI CEREALI
4	SOIA
5	GIRASOLE
6	COLZA E RAVIZZONE
14	LINO NON TESSILE
7	PIANTE PROTEICHE
8	COLTURE CONSOCIATE
9	SUPERFICI MESSE A RIPOSO

CODICE	DESCRIZIONE
13	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di bestiame, UBA/ha, per il quale si richiede il premio nell'ambito zootecnico)
10	ALTRE UTILIZZAZIONI (NON OGGETTO DI AIUTO PER LA COMPENSAZIONE AL REDDITO)
15	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE
16	LENTICCHIE
17	CECI
18	VECCE
19	RISONE

TABELLA 2

Codifica delle colture

CODICE	COLTURA
	MAIS
1	Mais da granella
2	Silomais e mais ceroso
3	Mais dolce
	ALTRI CEREALI
4	Grano (Frumento) tenero
5	Grano (Frumento) duro
6	Frumento segalato
7	Segale
8	Orzo
9	Avena
10	Sorgo da granella
11	Insilati di cereali
12	Grano Saraceno
13	Miglio
14	Scagliola
15	Altri cereali
	SEMI OLEOSI
16	Soia da granella
17	Girasole da granella
18	Colza e ravizzone da granella
59	Lino non tessile
	PIANTE PROTEICHE
20	Piselli allo stato secco
21	Fave e favette
22	Lupini dolci
	FORAGGERE
33	Erba medica
34	Trifoglio
60	Sulla
61	Lupinella
62	Erbaio di graminacee
63	Erbaio di leguminose
64	Erbaio misto
36	Prato
37	Prato-pascolo
38	Pascolo
39	Mais da foraggio
40	Altre Foraggere

CODICE	COLTURA
	ALTRE UTILIZZAZIONI
24	Barbabietola
25	Tabacco
65	Pomodoro
70	Patata
26	Altre piante orticole a pieno campo (aglio, insalata, cocomero, ecc.)
27	Piante aromatiche (lavanda, menta, zafferano, ecc.)
28	Piante da fibra (canapa, lino tessile)
29	Piante oleifere (arachide, ricino)
19	Piselli allo stato fresco
31	Seminativi ritirati dalla produzione ai sensi del Reg. (CEE) n. 2328/91 (non oggetto di aiuto per la compensazione al reddito)
68	Seminativi ritirati dalla produzione per scopi di carattere ambientale ai sensi del Reg. (CEE) n. 2078/92
69	Seminativi ritirati dalla produzione per scopi di carattere forestale ai sensi del Reg. (CEE) n. 2080/92
32	Altre coltivazioni a seminativi
41	Vite
42	Olivo
43	Agrumi
44	Mele
45	Pere
46	Pesche
66	Altre pomacee
67	Altre drupacee
47	Altre piante arboree da frutto
48	Bosco misto
49	Piante arboree da legno
50	Altre piante arboree
51	Fiori a pieno campo
52	Fiori da serra
53	Piante ornamentali da appartamento
54	Orti familiari
55	Vivaio
56	Tare ed incolti
57	Fabbricati
58	Altro

TABELLA 3

Codifica delle varietà ammesse all'aiuto supplementare alla produzione di grano duro

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Adamello	77	Exeldur	47	Parsifal
2	Adige	26	Fauno	89	Pedrisco
3	Agridur	27	Fenice	48	Peres
7	Appio	28	Fenix	49	Perseo
8	Appulo	29	Flavio	80	Platani
9	Arcangelo	78	Fortore	52	Plinio
82	Ares	79	Gardena	90	Preco
10	Balsamo	30	Gianni	54	Radioso
91	Ballduro	87	Giemme	55	Ringo
83	Bracco	31	Granizo	98	Rusticano
13	Brindur	32	Grazia	74	Salentino
92	Bronte	95	Iride	100	San Carlo
84	Ceedur	73	Italo	75	Semolon
93	Ciccio	34	Ixos	57	Simeto
17	Cirillo	35	Lemares	81	Solex
85	Colorado	88	Lloyd	101	Svevo
76	Colosseo	37	Marmilla	59	Tavoliere
18	Cosmodur	39	Messapia	60	Tresor
19	Creso	96	Mongibello	63	Valbelice
20	Crispiero	41	Neodur	65	Valnova
86	Donduro	43	Norba	102	Vitromax
23	Doral	44	Nudura	69	Vitron
24	Duilio	45	Ofanto	70	Zenit
94	Durfort	97	Olimpo	99	Varietà non ammesse all'aiuto supplementare
71	Elios	46	Olinto		

TABELLA 6

Codifica delle varietà di risone ammesse all'aiuto

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Bali	34	Riva	67	Redi
2	Balilla	35	Rosa marchetti	68	Ribe (euribe)
3	Castelmochi	36	Rova	69	Ringo
4	Cripto	37	Sara	70	Rocca
5	Diana	38	Savio	71	Roma
6	Elio	39	Titanio	72	S. Andrea
7	Elvo	40	Torio	73	Smeraldo
8	Precocissimo molina	41	Turbo	74	Strella
9	Roncolo	42	Veneria	75	Vela
10	Rubino	43	Vialone nano	76	Viale
11	Selenio	44	Alba	77	Volano
12	Sereno	45	Alice	78	Zenit
13	Sesiamochi	46	Arborio	79	Artiglio
14	Sorriso	47	Arborio precoce	80	Dedalo
15	Alfa	48	Ariete	81	Graldo
16	Alpe	49	Baldo	82	Icaro
17	Arco	50	Belgioioso	83	Idra
18	Argo	51	Bonnet bell	84	Mida
19	Asso	52	Bora	85	Pegaso
20	Baraggia	53	Carnaroli	86	Star
21	Dellmont	54	Cervo	87	Thaibonnet
22	Europa	55	Drago	88	Artico
23	Eurose	56	Elba	89	Burma
24	Ice	57	Garda	90	Eolo
25	Italico	58	Koral	91	Gange
26	Italmochi	59	Lago	92	Giada
27	Lido	60	Lampo	93	Miara
28	Lomellino	61	Lord	94	Panda
29	Medusa	62	Loto	95	Porto
30	Padano (Bahia)	63	Marengo	96	Prever
31	Piemonte	64	Nettuno	97	Tarriso
32	Prometeo	65	Nibbio	98	Zena
33	Radon	66	Onda	99	Altro

TABELLA

Codifica delle varietà di colza ammessa all'aiuto

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
243	Accent	256	Csh01	214	Kulta	228	Patriot
1	Accord	202	Dakini	215	Kunto	108	Paula
186	Acrobat	257	Darin	216	Kurir	229	Per
2	Activ	36	Darmor	217	Lady	230	Pisces
187	Ada	203	Debut	161	Lambada	231	Plumbshot
188	Agena	37	Derby	271	Lch193	165	Polo
189	Akamar	172	Desiree	272	Leader	183	Prelude
144	Aladin	38	Diadem	70	Leadol	109	Prestol
3	Alaska	258	Diamant	218	Liaison	110	Printol
167	Alberta	39	Diana	71	Liberator	285	Profitol
168	Aligator	173	Discovery	72	Liberia	286	Pronto
158	Almea	174	Dominol	73	Liberty	111	Prospa
169	Altona	40	Doublol	74	Liborius	112	Puma
244	Alpine	41	Dragon	75	Librador	113	Quartz
4	Amanda	42	Drakkar	76	Libraska	232	Rafaela
145	Amazon	43	Dubla	77	Libravo	114	Rally
190	Amber	44	Duetol	152	Licargo	287	Ranger
191	Ambra	259	Ebony	273	Licolly	233	Rapier
5	Andol	260	Ecudor	219	Licosmos	288	Rebal
192	Angkor	261	Email	78	Lictor	184	Roby
6	Anima	175	Energol	274	Limbo	115	Rocket
7	Anka	45	Envol	79	Limerick	154	Rosette
8	Apache	46	Eol	275	Limpet	234	Rubis
9	Apex	147	Ester	80	Lincoln	235	Rudolf
10	Arabella	47	Eurol	81	Lineker	116	Sabrina
11	Arcol	48	Evita	82	Link	117	Samourai
12	Ariana	148	Express	83	Lirabon	118	Santana
13	Aries	49	Falcon	84	Liradonna	155	Saxon
245	Arietta	176	Felix	85	Lirajet	119	Score
193	Ark	149	Fidelio	86	Liraspa	236	Scorpio
170	Arkada	204	Fingal	87	Lirawell	120	Senta
171	Ascona	50	Forte	88	Lirektor	121	Silex
246	Atlanta	51	Galaxy	89	Liropa	122	Silvia
240	Atlas	262	Garrison	90	Lisandra	242	Sioux
14	Atol	52	Gazelle	91	Lisonne	237	Sisu
15	Aurora	53	Global	276	Lizard	238	Solar
194	Avant	54	Goeland	92	Logo	123	Spok
16	Aztec	55	Golda	277	Long Bow	124	Sponsor
17	Basalte	56	Granit	180	Loreto	156	Sprinter
195	Beryl	205	Grenat	93	Madora	125	Sputnik
18	Bingo	150	Gypse	278	Magnum	126	Star
247	Bison	57	Hanna	153	Maja	127	Starlight
248	Boni	206	Hansen	94	Mandarin	128	Susana
19	Briol	58	Helios	279	Manta	166	Symbol
20	Bristol	177	Hera	95	Mari	157	Synergy
249	Bullet	59	Honk	96	Marinka	289	Taifun
196	Calibra	207	Hybridol	97	Mars	129	Tanto
21	Callypso	60	Idol	220	Maskot	130	Tapidor
197	Cannon	208	Ilona	98	Maxol	131	Tarok
250	Capitol	151	Impala	221	Melodi	290	Tempo
22	Capricorn	61	Inca	99	Mensa	239	Tomahawk
23	Carmen	62	Iris	162	Miro	132	Topas
198	Casinò	263	Isabella	280	Mohican	133	Tor
159	Celt	264	Ish93-2	100	Moneta	291	Triolo
24	Ceres	265	Ish94-3P	101	Navajo	134	Tyrol
25	Cesar	63	Jaguar	222	Neptune	292	Unica
252	Challenger	64	Jaspe	223	Nickel	293	Valo
146	Chang	266	Jazz	281	Nikel	135	Vega
253	Chiquero	267	Jessica	102	Nimbus	294	Verdi
199	Cirrus	241	Jetton	282	Oac Summit	136	Vivol
26	Cobalt	268	Jockey	163	Ola	137	Wotan
27	Cobol	209	John	181	Olsen	138	Zeus
28	Cobra	269	Joker	103	Olymp	185	Zorro
254	Cocktail	65	Kabel	104	Optima	139	Sementi prodotte in azienda da varietà ammesse
200	Colkan 36	66	Karat	224	Orelia	140	Semi di colza e ravizzone prodotti per uso industriale
29	Colking 4	178	Karla	164	Orion	141	Bienvenu
30	Collo	210	Karola	283	Orkan	142	Jet neuf
31	Comet	270	Kasimir	225	Orpheo	143	Nuove varietà registrate prima della semina
160	Commanche	211	Katarina	182	Oxident		
32	Conny	179	Kintol	105	Pactol		
33	Consul	67	Kometa	226	Pallas		
255	Corniche	212	Konda	106	Palle		
201	Corporal	68	Kova	107	Paloma		
34	Corvette	69	Kreta	227	Paroll		
35	Creol	213	Kristina	284	Pascador		

TABELLA 5

Codifica delle superfici messe a riposo

SUPERFICI MESSE A RIPOSO CON UTILIZZAZIONI DIVERSE DALLA PRODUZIONE DESTINATA AD USO NON ALIMENTARE

CODICE	DESCRIZIONE
1	Copertura vegetale seminata
2	Copertura vegetale spontanea
3	Lavorazioni meccaniche
4	Intenzione di semina dopo il 15 luglio (solo nel caso di semine di prodotti da raccogliere nell'anno successivo)
5	Produzione di piante biocide per motivi di ordine fito-sanitario
6	Copertura vegetale per ragioni di tutela dalla fauna ornitologica
42	Ritirare dalla produzione ai sensi del Reg. (CEE) 2078/92
43	Imboschite ai sensi del Reg. (CEE) 2080/92

SUPERFICI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI NON ALIMENTARI

CODICE	DESCRIZIONE
7	Alberi da bosco a breve rotazione, con un periodo di coltivazione massimo di dieci anni
8	Piante da piena aria vivaci (ad es. Myscanthus Sinensis)
9	Altre piante da piena aria (ad es. Kenaf Hibiscus Cannabinus L.)
10	Patate
11	Piselli da foraggio (Pisum arvense L.), non destinati alla semina
12	Fave e favette non destinate alla semina
14	Spelta, frumento tenero o frumento segalato, non destinati alla semina
15	Segala, non destinata alla semina
16	Orzo, non destinata alla semina
17	Avena, non destinata alla semina
18	Granturco, non destinato alla semina
19	Sorgo da granella, esclusi gli ibridi destinati alla semina
20	Grano saraceno, non destinato alla semina
21	Miglio, non destinato alla semina
22	Triticale, non destinato alla semina
23	Altri cereali non destinati alla semina
24	Fave di soia non destinate alla semina
25	Arachidi sgusciate
26	Semi di lino, non destinati alla semina nè ad usi tessili
27	Semi di ravizzone o di colza, non destinati alla semina [esclusivamente dei tipi indicati all'art. 3 - (lettere a), b) e c) del Reg. (CEE) n. 2294/92]
28	Semi di girasole, non destinati alla semina
30	Semi di ricino, non destinati alla semina
31	Semi di sesamo, non destinati alla semina
32	Semi di senape, non destinati alla semina
33	Semi di cartamo, non destinati alla semina
34	Semi di canapa, non destinati alla semina nè ad usi tessili e menzionati nell'allegato B del Reg. (CEE) n. 1164/89 della Commissione
35	Altri semi e frutti oleosi non destinati alla semina
36	Lupino amaro
37	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassiti o simili, eccetto lavanda, lavandina e salvia: **Specie annuale**
38	Materie da intreccio, da imbottitura o usate nella fabbricazione di scope e di spazzole; prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove (ad es. saggina per scope): **Specie annuale**
39	Barbabietola da zucchero (tale coltura non dà diritto a compensazione)
40	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassiti o simili, eccetto lavanda, lavandina e salvia: **Specie pluriennale**
41	Materie da intreccio, da imbottitura o usate nella fabbricazione di scope e di spazzole; prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove (ad es. saggina per scope): **Specie pluriennale**
44	Topinambur (tale coltura non dà diritto a compensazione)
45	Ribes nero
46	Frutti della specie Aronia arbutifolia, spino merlo e sambuco
47	Pimenti
48	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, o di carvi, bacche di ginepro
49	Curry
50	Semi di fieno greco
51	Spezie, esclusi zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e i miscugli
52	Radici di cicoria (tale coltura non dà diritto a compensazione)
53	Navoni rutabaga, barbabietola da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio.

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO

RACCOLTO 1997

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta nonchè degli eventuali Allegati B1 aggiuntivi, dovrà pervenire all'A.I.M.A. entro la scadenza prevista dalla normativa:

— in duplice copia, direttamente o tramite terzi o inviata alla casella postale 2279 - Roma AD, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, obbligatoriamente nell'apposita busta che viene distribuita contemporaneamente alla modulistica.

Sulla busta, già preintestata, devono essere indicati i dati anagrafici del richiedente e, barrando le apposite caselle, segnalare quanto richiesto.

Nell'introdurre la domanda nella busta si raccomanda di farlo in modo che il triangolo posto a destra del modello corrisponda al triangolo posto sulla busta, al fine di rendere visibile nella *finestra della busta il numero della domanda ed il relativo* codice a barre.

Ogni quadro va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.

QUADRO A - AZIENDA

N° domanda presentata nell'anno precedente

Indicare, se presentata, il numero della domanda di compensazione al reddito - raccolto 1996.

Domanda presentata per tramite di:

Spazio riservato all'organismo (Organizzazione Professionale, etc.) che trasmette come tramite del produttore la domanda all' A.I.M.A.

Finalità di presentazione della domanda

Barrare la casella "Domanda iniziale", ovvero barrare la casella "Domanda di rettifica" nel caso in cui la domanda venga presentata (comunque entro la scadenza prevista dalla normativa) in totale sostituzione di una domanda precedentemente presentata; in tal caso occorre indicare il numero di identificazione relativo alla domanda precedente che si intende rettificare.

Barrare la casella "Variazione del piano colturale per semina primaverile" se non è stato possibile, per cause agroambientali o *per cause di forza maggiore*, procedere alle semine primaverili secondo quanto previsto nella domanda iniziale; in questo caso la nuova domanda deve essere presentata, non oltre la scadenza prevista dalla normativa, in totale sostituzione della domanda precedente. Si ricorda che la superficie totale per la quale si richiede l'aiuto compensativo non può essere superiore a quella precedentemente richiesta; riportare, inoltre, obbligatoriamente il numero della domanda che s'intende sostituire.

Pagamento compensativo richiesto nell'ambito del:

Barrare la casella corrispondente al regime di appartenenza.

SEZ. I *(Dati identificativi dell'azienda)*

Riquadro 1. - RICHIEDENTE

Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del richiedente. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Tutte le informazioni dovranno essere riferite al richiedente.

Riquadro 2. - DOMICILIO O SEDE LEGALE

Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

Riquadro 3. - UBICAZIONE AZIENDA

Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del richiedente). Se l'azienda si estende su più comuni, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggiore estensione.

Riquadro 4. - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica.

SEZ. II *(Modalità di pagamento prescelta)*

Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste. Qualora la modalità di pagamento prescelta è l'accredito su conto corrente, bancario o postale, è necessario che il conto sia intestato al richiedente; relativamente ai codici ABI e CAB tali codici sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca o sul libretto degli assegni.

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

I quadri B presenti nella domanda di compensazione al reddito e gli eventuali Allegati B1 aggiuntivi, devono essere utilizzati per riportare tutte le particelle aziendali e le loro rispettive utilizzazioni.

In particolare ciascun quadro B dovrà essere utilizzato per indicare le superfici coltivate ad un unico "tipo di utilizzo", riportando negli appositi spazi il codice e la descrizione dedotti dalla tabella 1.

Ogni quadro è composto da venti righe dove possono essere indicate altrettante particelle catastali; se le righe risultassero insufficienti si devono utilizzare i quadri successivi ed eventualmente quelli presenti in uno o più modelli aggiuntivi (ALLEGATO B1) riportando **sempre** il codice e la descrizione del tipo di utilizzo.

Riquadro 1. - COMUNE

Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella; a tal fine si fa riferimento alla circolare ministeriale 12/89 del 28 novembre 1995 in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

Riquadro 2. - CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui non si è a conoscenza dei dati catastali ovvero la particella è interessata da un frazionamento avvenuto successivamente al 31.12.92 (riquadro 3) indicarne il motivo utilizzando la seguente codifica:

1 = riordino fondiario;
2 = zona coperta da segreto militare;
3 = uso civico;
4 = zona demaniale;
5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 31.12.1992;
6 = ex-catasto austroungarico (catasto tabellare);
7 = stato estero.

Si rammenta di allegare alla domanda una documentazione giustificativa.

Riquadro 3. - DATI CATASTALI

Indicare i riferimenti catastali della particella:

– sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
– numero del foglio di mappa;
– numero della particella;
– eventuale subalterno.

Riquadro 4. - TIPO DI CONDUZIONE

Indicare il tipo di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici:

1 - in proprietà;
2 - in affitto;
3 - a mezzadria;
4 - altre forme.

Riquadro 5. - SUPERFICIE CATASTALE

Indicare la superficie catastale della particella espressa in ettari e are.

Riquadro 6. - CODICI COLTURA E/O VARIETA'

Per la compilazione di questo riquadro vedere le note specifiche al "tipo di utilizzo" in questione:

A - Superfici a seminativo per le quali si richiede l'aiuto

– tipo di utilizzo = 1 - **MAIS (GRANTURCO)**
- colonna A: indicare il tipo di mais a cui è investita la particella o la porzione di particella riportando il codice coltura relativo, deducibile dalla tabella 2 sotto la dicitura MAIS; .
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo = **2 - GRANO (FRUMENTO) DURO**
- colonna A: indicare il codice della varietà seminata sulla particella o sulla porzione di particella utilizzando la tabella 3;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo = **3 - ALTRI CEREALI**
- colonna A: indicare il codice coltura del cereale a cui è investita la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati nella tabella 2 sotto la voce "ALTRI CEREALI" (escluso grano duro);
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo = **4 - SOIA**
- colonna A: non riportare alcuna informazione;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo = **5 - GIRASOLE**
- colonna A: non riportare alcuna informazione;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo = **6 - COLZA E RAVIZZONE**
- colonna A: indicare il codice della varietà seminata sulla particella o sulla porzione di particella utilizzando la tabella 4;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo = **14 - LINO NON TESSILE**
- colonna A: non riportare alcuna informazione;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo = **16 - LENTICCHIE**
- colonna A: non riportare alcuna informazione;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo = **17 - CECI**
- colonna A: non riportare alcuna informazione;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo = **18 - VECCE**
- colonna A: non riportare alcuna informazione;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo = **7 - PIANTE PROTEICHE**
- colonna A: indicare il codice coltura a cui è investita la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati nella tabella 2 sotto la dicitura "PIANTE PROTEICHE";
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo = **19 - RISONE**
- colonna A: indicare il codice delle varietà seminate sulla particella o porzione di particella utilizzando la codifica riportata nella tabella 6;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo = **8 - COLTURE CONSOCIATE**
- colonna A e B: riportare su ciascuna colonna il codice coltura della specie utilizzate per la consociazione che interessa la particella o la porzione di particella, utilizzando i codici della tabella 2 relativi a MAIS, GRANO DURO, ALTRI CEREALI, SEMI OLEOSI e PIANTE PROTEICHE. Se le specie utilizzate nella consociazione sono più di due, indicare i codici delle due colture prevalenti;

– tipo di utilizzo = **9 - SUPERFICI MESSE A RIPOSO**
- colonna A: indicare il codice di destinazione della superficie messa a riposo utilizzando i codici della tabella 5 compresi tra 1 e 6 o tra 9 e 39 nel caso di superfici messe a riposo destinate alla produzione di prodotti non alimentari;
- colonna B: nel caso in cui il richiedente ha acquisito l'obbligo della messa a riposo da altro produttore deve distinguere le superfici ritirate dalla produzione per adempiere a tale obbligo da quelle messe a riposo per adempiere ai propri obblighi, utilizzando la seguente codifica:
  1 = superfici messe a riposo per adempiere ai propri obblighi;
  2 = superfici messe a riposo per adempiere agli obblighi del produttore cedente.

B - Superfici a seminativo o ad altre utilizzazioni per le quali non si richiede l'aiuto:

– tipo di utilizzo = **13 - FORAGGERE**
- colonna A: indicare il codice coltura della foraggera a cui è investita la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati, in particolare, nella tabella 2 sotto la voce "FORAGGERE"; si rammenta comunque che le eventuali superfici investite a seminativi per le quali non si richiede la compensazione al reddito possono essere indicate come superfici foraggere;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo = **15 - FORAGGI da destinare alla trasformazione**
- colonna A: indicare il codice coltura della foraggera a cui

e investita la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati in particolare, nella tabella 2 sotto la voce "FORAGGERE";
- colonna B: non riportare alcuna informazione

– tipo di utilizzo = **10 - ALTRE UTILIZZAZIONI**
- colonna A: indicare la coltura a cui è investita la particella o la porzione di particella utilizzando i codici riportati nella tabella 2; a tal riguardo si rammenta che le eventuali superfici investite a cereali, semi oleosi e piante proteiche per le quali non si intende chiedere l'aiuto, vanno riportate nel Quadro B riferito ad "ALTRE UTILIZZAZIONI";
- colonna B: non riportare alcuna informazione.

Riquadro 7 - SUPERFICIE UTILIZZATA

Indicare per ogni particella o porzione di particella omogenea (cioè riferita alla stessa coltura o alla stessa varietà, etc.) la superficie utilizzata per la quale si richiede l'aiuto (nel caso di tipo di utilizzo = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 14) o semplicemente la superficie utilizzata (nel caso di tipo di utilizzo = 10 e 13), espressa in ettari ed are.

Una particella deve quindi essere indicata più di una volta sullo stesso Quadro B o su Quadri B diversi se su di essa insistono colture diverse o diverse varietà della stessa coltura (nel caso di grano duro o colza).

Riquadro 8 - PASCOLO

Barrare la casella se la superficie in questione è destinata al pascolo del bestiame ovi-caprino (eventualmente dopo il raccolto delle colture a premio).

Superficie totale di Quadro

Riportare la superficie totale di quadro, espressa in ettari ed are, sommando le superfici utilizzate indicate nel riquadro 7.

Quadro C - RIEPILOGO GENERALE

SEZ. I. *(Riepilogo specifico per i cereali)*

Riquadro 1.

Riga C1 - Indicare la superficie coltivata a mais, escluso il mais dolce, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 1 e con codice coltura (colonna A) = 1 e/o 2.

Riga C2 - Indicare la superficie coltivata a mais dolce, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 1 e con codice coltura (colonna A) = 3.

Riga C3 - Indicare la superficie coltivata a grano duro, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo di utilizzo = 2.

Riga C4 - Indicare la superficie ad altri cereali (escluso mais, mais dolce e grano duro) riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 3.

Riga C5 - Sommare le superfici delle righe C1, C2, C3 e C4.

SEZ. II. *(Riepilogo specifico per l'aiuto supplementare alla produzione di grano duro)*

Riquadro 1.

Se vengono acquisite quote di diritto all'aiuto supplementare, allegare alla domanda il modello di trasferimento e barrare l'apposita casella.

Riquadro 2.

Riga C6 - Indicare la superficie a grano duro per la quale si richiede l'aiuto supplementare. Tale superficie non può essere maggiore di quella coltivata per la quale si richiede la compensazione al reddito (riga C3), né può superare la propria quota di diritto all'aiuto supplementare (a meno di acquisizioni di quote aggiuntive).

Riquadro 3.

Segnalare, in caso di utilizzo di semente certificata, se si allega copia dei cartellini varietali e/o copia delle fatture di acquisto della semente, barrando le corrispondenti caselle.

Riquadro 4.

Indicare, distinto per tipo, negli appositi spazi il quantitativo di semente utilizzata per la quale si allega la certificazione (copia delle fatture e/o dei cartellini varietali).

SEZ. III. *(Riepilogo specifico per i semi oleosi)*

Riquadro 1. - COLZA

Segnalare, barrando le apposite caselle, se si allega copia dei cartellini varietali, copia del contratto di coltivazione o copia del verbale o dichiarazione di controllo dell'A.I.M.A.

Riquadro 2.

Riga C7 - Indicare la superficie coltivata a soia, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 4.

Riga C8 - Indicare la superficie coltivata a girasole, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 5.

Riga C9 - Indicare la superficie coltivata a colza e/o ravizzone, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 6.

Riga C10 - Sommare le superfici delle righe C7, C8, C9.

Riga C11 - Indicare la superficie coltivata a lino non tessile, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 14.

SEZ. IV. *(Riepilogo specifico per le leguminose in grani)*

Riga C12 - Indicare la superficie coltivata a lenticchie, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 16.

Riga C13 - Indicare la superficie coltivata a ceci, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 17.

Riga C14 - Indicare la superficie coltivata a vecce, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 18.

Riga C15 - Sommare le superfici delle righe C12, C13, C14 e C15.

SEZ. V *(Riepilogo specifico per le piante proteiche)*

Riga C16 - Indicare la superficie coltivata a piante proteiche, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 7.

SEZ. VI *(Riepilogo specifico per il risone)*

Riga C17 Indicare la superficie coltivata a riso, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 19.

SEZ. VII *(Riepilogo specifico per i seminativi consociati)*

Riga C18 - Indicare la superficie coltivata a seminativi consociati riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 8.

SEZ. VIII *(Riepilogo specifico per i seminativi messi a riposo)*

Riquadro 1.

Riga C19 - Indicare la superficie messa a riposo, riportando negli appositi spazi, la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 9. Si ricorda che le aziende aderenti al "regime generale" sono tenute all'obbligo del ritiro dalla produzione del 5% delle superfici a seminativi oggetto di aiuto. Si rammenta altresì che il produttore può decidere di ritirare dalla produzione una quota aggiuntiva volontaria di terreno tale da arrivare complessivamente fino al 10% delle superfici a seminativi oggetto d'aiuto.

Indicare la superficie messa a riposo destinata ad uso non alimentare, riportando la somma delle superfici delle particelle con tipo utilizzo = 9 e con codice destinazione (colonna A) compreso tra 9 e 39.

Indicare inoltre, nell'apposito spazio, l'eventuale superficie destinata a barbabietola da zucchero per la quale non è prevista la compensazione al reddito.

Indicare negli appositi spazi:

- la superficie messa a riposo non rotazionale ritirata ai sensi del Reg. (CEE) 2078/92 riportando la somma delle particelle con utilizzo = 9 e con codice destinazione (colonna A) = 42
- la superficie rimboschita ai sensi del Reg. (CEE) 2080/92 riportando la somma delle particelle con utilizzo = 9 e con codice destinazione (colonna A) = 43.

Riquadro 2.

Possibilità di transito di animali sulle superfici messe a riposo (transumanza)

Segnalare, per le zone in cui è praticata ordinaria la transumanza delle greggi, se è presente il rischio di pascolo casuale, barrando le apposite caselle.

Riquadro 3.

Trasferimento dell'obbligo della messa a riposo

Se il richiedente è interessato dal trasferimento dell'obbligo della messa a riposo indicare se in qualità di produttore cedente o cessionario, barrando l'apposita casella; il produttore cessionario dovrà altresì allegare alla domanda il modello di trasferimento dell'obbligo e barrare l'apposita casella.

Riquadro 4.

Segnalare, nel caso di superfici messe a riposo destinate ad uso non alimentare con specie annuali, se è allegato alla domanda copia del contratto di coltivazione, barrando le apposite caselle.

Riportare le informazioni richieste relative alle specie coltivate a fini non alimentari sulle superfici messe a riposo:

A) Per le superfici messe a riposo con codice destinazione (colonna A) compreso tra 9 e 39 o tra 44 e 53 deve essere indicata la produzione prevista. Se l'azienda coltiva anche sugli altri seminativi le stesse specie utilizzate per le superfici messe a riposo, deve essere indicata anche la quantità di prodotto atteso da tali coltivazioni riportandola nella casella relativa alla "produzione prevista ad uso alimentare".

B) Per le specie con tipo utilizzo = 9 e codice destinazione (colonna A) = 7, 8, 40 o 41 si deve indicare la durata del ciclo biologico (ciclo colturale) e la durata del ciclo produttivo (periodicità del raccolto).

SEZ. IX *(Riepilogo generale)*

Riga C20 - Riportare la somma delle superfici indicate alle righe C5, C10, C11, C15, C16, C17, C18 e C19.

Riga C21 - Indicare la superficie investita a foraggere, per la determinazione del coefficiente di densità aziendale riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 13.

Riga C22 - Indicare la superficie investita a foraggio da destinare alla trasformazione, riportando la somma dei quadri B con tipo utilizzo = 15.

Riga C23 - Indicare la superficie destinata al pascolo di bestiame ovi-caprino riportando la somma di tutte le superfici indicate nei quadri B di qualsiasi tipo utilizzo per le quali nella colonna «Pascolo» sia stata barrata l'apposita casella.

Riga C24 - Indicare la superficie ad altre utilizzazioni, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 10.

Riga C25 - Riportare la superficie aziendale totale espressa in ettari ed are.

DICHIARAZIONE AUTENTICATA

Indicare il cognome e nome del richiedente o del rappresentante legale e barrare:

- sotto la voce "dichiaro", le caselle corrispondenti alla situazione aziendale. Si rammenta che nel caso in cui la presente domanda costituisca un'intenzione di semina per parte o per tutte le superfici a semina primaverile (cioè se è stata barrata la casella 6) non sarà necessario presentare ulteriore documentazione se le semine procederanno come indicato in domanda; in caso contrario bisognerà ripresentare l'intera domanda;
- sotto la voce "allega":
  - la casella relativa alla presenza della copia della mappa con la delimitazione delle superfici messe a riposo nella presente campagna (facoltativo).
    In tali superfici, per poterle distinguere, va indicato anche se sono "rotazionali" o "non rotazionali" riportando, rispettivamente, "R" o "NR";
  - le caselle corrispondenti, agli allegati facoltativi qualora gli stessi vengano uniti alla domanda.
  - la casella relativa alla certificazione antimafia eventualmente allegata.

N.B.: L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa.

ALLEGATO II

CIRCOLARE 15 gennaio 1996, n. 3.

Norme di attuazione per i regimi di premio nei settori delle carni bovine e ovi-caprine.

Agli assessorati regionali agricoltura
Agli assessorati province autonome di Trento e Bolzano
Alle organizzazioni professionali agricole:
Coldiretti
Confagricoltura
C.I.A.
COPAGRI
All'A.I.A.

I regimi di premio ai bovini maschi e alle vacche nutrici, e, agli ovi-caprini, sono disciplinati, per la campagna 1996, rispettivamente dal Reg. CEE n. 2066/92 del 30/06/1992, e dal Reg. CEE 2069/92 del 30/06/1992 e 3508 del 27/11/1992, nonchè dalle norme applicative recate dai Regolamenti della Commissione, dalla Circolare del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali n.1 del 1996, esplicativa della normativa stessa.

Ad integrazione della suddetta normativa comunitaria e nazionale, con la presente circolare questa Azienda provvede, per l'anno 1996, ad impartire le istruzioni di competenza con particolare riguardo alle procedure di attuazione inerenti nello specifico la presentazione delle domande di premio, l'identificazione degli animali, l'espletamento dei controlli.

1) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'ottenimento dei premi per i bovini maschi e per le vacche nutrici, e per gli ovi-caprini, redatte sulla base del fac-simile -allegato 1- stampato e

distribuito dall'A.I.M.A., in triplice copia devono essere presentate, in originale e con gli allegati, all'A.I.M.A. - casella Postale n. 2280 Roma A D, a mezzo raccomandata postale, o, mediante consegna effettuata direttamente, o per il tramite terzi (Assessorati Regionali dell'Agricoltura , Organizzazioni Professionali Agricole, etc.) al seguente indirizzo: A.I.M.A. Via Palestro 81 - 00185 ROMA; la seconda copia trasmessa all'Assessorato Regionale competente per territorio, la terza copia deve essere trattenuta dal produttore.

Qualora l'aiuto richiesto sia superiore a L. 50 milioni per i produttori non associati deve essere trasmessa la certificazione necessaria per consentire all' A.I.M.A. la richiesta del certificato antimafia, mentre per i produttori che presentano domanda tramite le OO.PP. saranno le stesse Organizzazioni a richiedere e a ritirare la prescritta certificazione.

In particolare i produttori che non presentano le richieste tramite le OO.PP.AA. devono presentare:

- stato di famiglia
- certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio industria, artigianato ed agricoltura (C.C.I.A.A.) (solo per le società) o atto notorio attestante la non iscrizione alla C.C.I.A.A.

Alle domande di aiuto presentate tramite la Regione o le Organizzazioni di cui sopra, può essere altresì allegato un supporto magnetico contenente i dati della domanda stessa.

Tale supporto magnetico deve essere prodotto secondo le procedure e le specifiche tecniche che l' A.I.M.A. provvederà a fornire, ciò a garanzia dell'assoluta concordanza tra i dati contenuti nella domanda di aiuto e nel relativo supporto magnetico. Al momento della presentazione della domanda, l' A.I.M.A. verificherà la concordanza dei dati.

Le domande possono essere presentate nei seguenti periodi:

PREMIO SPECIALE BOVINI MASCHI

- dal 15 marzo al 15 giugno
- dal 1° settembre al 31 ottobre

PREMIO VACCHE NUTRICI

- dal 2 maggio al 31 ottobre

PREMIO AGLI OVI-CAPRINI

- dal 15 febbraio al 15 marzo

RICHIESTA QUOTA INDIVIDUALE (Fac -simile allegato 2)

entro il 15 febbraio ovi-caprini
entro il 31 marzo vacche nutrici

NOTIFICA TRASFERIMENTI DI DIRITTO AL PREMIO (Fac -simile allegato 3)

entro il 15 marzo ovi-caprini;
entro il 31 ottobre vacche nutrici.

A rettifica di quanto previsto nella circolare ministeriale n.1/96 paragrafo 3.5. penultimo comma e paragrafo 1.10 penultimo comma, le domande di premio non

possono essere accolte, in caso di ritardo superiore ai 25 giorni feriali, nel deposito presso questa Azienda.

L'A.I.M.A. sta predisponendo un apposito pacchetto software per consentire alle Regioni di conoscere in maniera tempestiva le informazioni contenute nelle domande di aiuto. Gli Organismi Regionali saranno in grado di seguire l'iter di tutte le pratiche presentate dai produttori per quanto concerne tutti gli adempimenti di loro competenza (identificazione degli animali, espletamento dei sopralluoghi, rilascio dei documenti amministrativi etc.).

2) **DOCUMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI BOVINI MASCHI**

Il documento suindicato è finalizzato ad assicurare che la concessione del premio intervenga una sola volta per fascia di età.

L'A.I.M.A. provvederà a distribuire il pacchetto informatico sopraindicato al fine di consentire alle Regioni che se ne doteranno, di rilasciare, in seguito alla presentazione della domanda per gli animali oggetto di premio il documento amministrativo nazionale (facsimile allegato 4).

Per le Regioni che non intendono dotarsi del pacchetto informatico l'A.I.M.A.provvederà a produrre ed inviare i documenti amministrativi agli Organi regionali competenti in materia, che ne cureranno il rilascio effettivo ai produttori.

Per gli animali ammissibili al premio esportati verso altri Stati membri, i produttori dovranno

richiedere all' A.I.M.A. il documento amministrativo di scambio (fac-simile - allegato 5) che sarà rilasciato a seguito dell'espletamento dei riscontri amministrativi di verifica dei marchi di identificazione contenuti nelle domande di premio.

3) **IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI**

A norma del Paragrafo 3.2. della Circolare Ministeriale n.1/96, i capi bovini maschi e le vacche nutrici, oggetto di domande di premio, devono essere opportunamente identificati, per poter essere ammessi a beneficiare dei premi stessi.

L'A.I.M.A. provvede a distribuire le marche nazionali necessarie per l'identificazione degli animali in base alle richieste pervenute dalle Regioni.

Anche per la campagna 96 è consentito l'uso delle marche nazionali ancora in giacenza presso gli Organismi regionali.

Resta valida ai fini dell'identificazione del bestiame la marcatura dei bovini con le marche auricolari utilizzate per la registrazione degli stessi nei Libri Genealogici e nei Registri Anagrafici di razza.

Fintanto che non sarà disponibile la funzione di autogenerazione delle marche inserita nel pacchetto software distribuito alle Regioni la procedura per approvvigionarsi resta quella attuale.

Al fine di una corretta gestione dell'identificazione degli animali è necessario attenersi alle seguenti norme:

- presentare richiesta di marchiatura (fac-simile

-allegato 6) almeno 30 giorni prima della data in cui si intende presentare la domanda di premio per consentire tecnicamente la marchiatura degli animali agli Organismi regionali.

allegare a tale richiesta il documento amministrativo di scambio - DAS, qualora i bovini da identificare provengano dagli stati UE ed abbiano avuto all'atto dell'importazione più di 6 mesi di vita.

L'identificazione degli animali è requisito indispensabile per la presentazione delle domande di premio.

L'A.I.M.A. provvederà nel pacchetto informatico ad automatizzare la gestione delle richieste di marchiatura ed il rilascio del registro di marchiatura (fac-simile - allegato 7).

Le copie della Richiesta di Marchiatura e del Registro di Marchiatura devono essere inviate ad A.I.M.A. solo dalle Regioni che non utilizzano il pacchetto informatico distribuito da questa Azienda, mentre tutte le altre sono tenute ad inviare i supporti magnetici appositamente predisposti dal pacchetto.

Gli invii devono pervenire ad A.I.M.A., tramite gli Assessorati Regionali, entro e non oltre 20 giorni dalla data dell'effettuazione della Marchiatura.

Qualora intervengano delle modifiche da parte delle Regioni per errori di data entry sulle Richieste o sui Registri di Marchiatura è necessario effettuare una nuova fornitura del supporto magnetico specificando che si tratta di un "rifacimento".

Inoltre, le Regioni informatizzate sono tenute a rilasciare, anche su supporto magnetico, i Registri di Marchiatura alle OO.PP.AA. al fine di consentire uno

snellimento nella compilazione delle domande di premio.

I produttori interessati devono rivolgersi per la Richiesta di Marchiatura ai succitati Organismi Regionali che provvederanno all'effettuazione della stessa, nell'ambito del sistema centralizzato gestito dall'A.I.M.A. , entro termini tali da consentire al produttore stesso di presentare la domanda di premio nei termini indicati al par. 1 della presente Circolare.

Nel caso di smarrimento del marchio apposto sull'animale, dovrà essere richiesta da parte dell 'allevatore una nuova marca auricolare agli Organismi che hanno effettuato la marchiatura, al fine di garantire l'identificazione del soggetto.

Per quanto concerne la trasmissione di queste informazioni ci si deve attenere a quanto già prescritto precedentemente in questo paragrafo.

4) CONTROLLI IN AZIENDA

Per quanto concerne i singoli regimi di premio delle domande pervenute, i controlli in azienda sono espletati dagli Organi Regionali, nel corso dei 60 gg. successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del Premio Speciale bovini maschi, dei 6 mesi successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del Premio per le vacche nutrici, e dei 100 giorni successivi dal termine ultimo di presentazione delle domande per il premio ovi-caprini.

A tal fine l'A.I.M.A. provvederà alla determinazione di un campione di domande da sottoporre a controllo, tenuto conto dei criteri prescritti al riguardo della normativa comunitaria e nazionale.

Da parte dell'A.I.M.A. e delle Regioni potranno essere disposti eventuali controlli supplementari od integrativi del campione selezionato.

Per quanto concerne gli eventuali ed eccezionali controlli da effettuare fuori dal periodo di detenzione del Bestiame, si evidenzia che essi vanno espletati mediante dettagliata verifica della documentazione cartacea ufficiale (fatture, autofatture, ecc.)

Per l'effettuazione di detti controlli, gli Organismi regionali dovranno utilizzare esclusivamente gli appositi "Verbali di Controllo" (fac-simile - allegati 8 e 9), che saranno precompilati a cura delle Regioni dotate del pacchetto informatico distribuito da questa Azienda, oppure saranno precompilati da quest'ultima qualora le Regioni non siano informatizzate. Per l'espletamento dei controlli le Regioni dovranno attenersi alle norme contenute negli allegati 15 e 16.

Le Regioni non informatizzate che intendano estendere il numero di aziende da controllare, dovranno aver cura di comunicare tempestivamente all'A.I.M.A. l'elenco dei soggetti che si intende controllare in modo da consentire all'azienda l'invio dei verbali di controllo.

I verbali di controllo saranno aggiornabili solo nei campi bianchi e le informazioni ivi riportate dovranno essere coerenti con quanto riscontrato con il sopralluogo fisico nonchè dalle verifiche effettuate sui registri di stalla e aziendali.

I verbali di controllo redatti all'atto dell'accertamento dovranno essere firmati dall'incaricato del controllo e controfirmati dal produttore o da un suo rappresentate.

Il verbale deve essere redatto in triplice copia di cui la prima deve essere inviata all'A.I.M.A., la seconda rilasciata all'azienda visitata, la terza trattenuta dall'Organismo di controllo regionale.

Gli Organismi Regionali, dotati del pacchetto informatico distribuito da questa azienda, devono acquisire i risultati dei controlli ed inviare i supporti appositamente predisposti al fine di consentire all'A.I.M.A l'elaborazione per poter determinare gli esiti.

Gli Organi Regionali dovranno far pervenire i verbali di controllo, sia su supporto magnetico che cartaceo all'A.I.M.A. entro e non oltre

- per premio speciale bovini maschi:
  - 30 giugno 1996, per le domande presentate dal 15 marzo al 15 aprile;
  - 30 agosto 1996, per le domande presentate tra il 16 aprile ed il 15 giugno;
  - 31 gennaio 1997 per le domande presentate tra il 1° settembre ed il 31 ottobre;
- per premio vacche nutrici:
  - 31 dicembre 1996 per le domande presentate dal 2 maggio- 31 luglio;
  - 30 aprile 1997 per le domande presentate tra il 1 agosto ed il 31 ottobre;
- premio alle carni ovi-caprine;
  - 31 luglio 1996.

L'A.I.M.A. si riserva di estendere il campione a tutte le domande pervenute oltre i termini di presentazione previsti dalla regolamentazione nazionale.

5) TENUTA DEI REGISTRI E NOTIFICA DELLE VARIAZIONI

In ottemperanza a quanto previsto ai paragrafi 3.3., 3.5., 1.2., 1.10 della citata Circolare Ministeriale, gli Organismi Regionali devono vistare i registri di stalla ed aziendale (fac-simile allegati 10-11) necessari ai produttori per l'annotazione della consistenza zootecnica

aziendale e delle sue eventuali variazioni nel corso dell'anno.

La corretta tenuta, presso le aziende agricole, di tali registri è requisito indispensabile ai fini dell'erogazione del premio.

In particolare è necessario per quanto concerne il registro di stalla annotare puntualmente la movimentazione del patrimonio bovino oggetto di premio, mentre viene demandato ad un aggiornamento periodico, con cadenza almeno mensile, la sezione relativa a "altri bovini non oggetto di premio".

Per quanto concerne la tenuta del registro aziendale è necessario effettuare le scritture di carico e scarico degli animali, siano essi oggetto di premio che non, a partire dal 15 marzo e con una cadenza almeno mensile.

Qualora intervengano delle variazioni del patrimonio zootecnico oggetto di premio i produttori sono tenuti a notificare tale evento agli Organismi regionali ed all'A.I.M.A. entro 10 giorni dall'evento stesso. La notifica deve pervenire su apposito modello prestampato dall'A.I.M.A. per le comunicazioni relative ai bovini e vacche nutrici (fac-simile - allegato 12).

Le Regioni dotate del pacchetto informatico devono acquisire direttamente tale documento con la relativa certificazione probatoria dell'evento, al fine di determinarne la causa della variazione, naturale o di forza maggiore.

La notifica degli eventi, in ottemperanza dei termini sopra prescritti, ha effetto sul numero dei capi oggetto di premio e/o riscontrati durante i sopralluoghi. Le variazioni intervenute nel patrimonio per cause naturali determinano una pari decurtazione del numero di animali richiesti a premio. Le variazioni intervenute nel

patrimonio per cause di forza maggiore non determinano alcuna decurtazione.

Le notifiche acquisite direttamente dalle Regioni devono pervenire a questa Azienda sugli appositi supporti magnetici predisposti dal pacchetto informatico distribuito da questa Azienda entro 20 giorni a partire dalla data di notifica della comunicazione da parte del produttore.

6) TRASFERIMENTI DEI DIRITTI AL PREMIO PER VACCHE NUTRICI E PER GLI OVI-CAPRINI

La notifica del trasferimento deve avvenire entro la scadenza della presentazione delle domande per il premio mantenimento vacche nutrici e Ovicaprini utilizzando gli appositi modelli (fac-simile - allegato 13) per , consentire all'Amministrazione di comunicare agli interessati i nuovi limiti individuali.

Qualora intervengano delle variazioni relative alla titolarità della quota, in particolare successioni, scissioni o fusioni di aziende preesistenti, rapporti tra consanguinei, trasformazione di aziende da ditte individuali a società, l'A.I.M.A.- ha istituito un apposito modello (fac-simile - allegato 14) atto a notificare tali eventi.

La notifica deve pervenire, corredata della documentazione probatoria necessaria, direttamente o tramite le Organizzazioni di categoria, all'A.I.M.A. - Div. XIV - via Palestro 64.

7) COMUNICAZIONI ALLE REGIONI

Questo Ente trasmetterà alle Regioni i risultati dei propri controlli informatici amministrativi, nonchè i dati riguardanti i pagamenti dei premi effettuati a favore dei singoli beneficiari relativamente alla campagna in corso attraverso la fornitura di supporti magnetici appositamente predisposti.

8) IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE DELLA DOMANDA DI AIUTO AI SEMINATIVI ED ALLA ZOOTECNIA

Si fa riferimento al titolo VIII - paragrafo 1 della circolare MIRAAF n. D/1289 del 28.11.95, concernente il settore dei seminativi ed a quanto previsto dal capitolo I, sez. 1. - punto 1.1. - e dalla sez. 2 - punto 2.1. e dal capitolo 2 - punto 1.1 della circolare MIRAAF n.1/96 del 5.1.1996, concernente il regime dei premi al settore zootecnico.

Al riguardo, ad integrazione di quanto disposto dalle predette circolari ed al fine di rispondere adeguatamente all'esigenza di un opportuno ed efficace snellimento degli adempimenti connessi all'accertamento dell'identità dell'effettivo titolare del diritto alla compensazione al reddito nei settori di cui sopra, si forniscono di seguito le modalità operative da adottare per la domanda da presentare nell'anno 1996:

a) Autentica della firma nelle forme previste dalle vigenti disposizioni;

b) In alternativa, il produttore, oltre a sottoscrivere la domanda, è tenuto ad indicare nell'apposito spazio gli estremi del documento di riconoscimento (tipo e numero del documento, autorità che lo ha rilasciato e la data di rilascio). Alla domanda di aiuto deve essere allegata obbligatoriamente copia del documento stesso.

In caso di dubbi circa l'identificazione del soggetto che ha sottoscritto la domanda, l'A.I.M.A. si riserva di effettuare le opportune verifiche e controlli anche in loco.

Il direttore generale reggente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo:
LAZZERECHI

ALLEGATO III

REGIONI OMOGENEE CON INVESTIMENTI STORICI A SEMI OLEOSI POCO RAPPRESENTATIVI

CUNEO MANTAGNA INTERNA - ALESSANDRIA MONTAGNA INTERNA -
VARESE MONTAGNA .INTERNA - VARESE COLLINA INTERNA -
PAVIA MONTAGNA INTERNA - VICENZA MONTAGNA INTERNA -
PORDENONE MONTAGNA INTERNA - PARMA MONTAGNA INTERNA -
REGGIO EMILIA COLLINA INTERNA - MODENA COLLINA INTERNA -
RAVENNA COLLINA INTERNA - FORLI' COLLINA LITORANEA -
GROSSETO MONTAGNA INTERNA - TERNI MONTAGNA INTERNA -
MACERATA MONTAGNA INTERNA - FROSINONE MONTAGNA INTERNA -
L'AQUILA MONTAGNA INTERNA - TERAMO MONTAGNA INTERNA -
PESCARA COLLINA LITORANEA - CAMPOBASSO MONTAGNA INTERNA -
CASERTA MONTAGNA INTERNA - CASERTA COLLINA INTERNA -
CASERTA COLLINA LITORANEA - CASERTA PIANURA -
BENEVENTO COLLINA INTERNA - NAPOLI COLLINA INTERNA -
AVELLINO MONTAGNA INTERNA - SALERNO COLLINA INTERNA -
SALERNO PIANURA - BRINDISI PIANURA -
POTENZA COLLINA INTERNA - MATERA MONTAGNA INTERNA -
MATERA PIANURA - COSENZA MONTAGNA INTERNA -
CATANZARO MONTAGNA INTERNA - ENNA COLLINA INTERNA -
CATANIA COLLINA INTERNA - CATANIA COLLINA LITORANEA -
CATANIA PIANURA - SIRACUSA COLLINA LITORANEA -
SIRACUSA PIANURA - CAGLIARI COLLINA INTERNA -
CAGLIARI COLLINA LITORANEA - ORISTANO COLLINA INTERNA -
ORISTANO PIANURA.

97A0186

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651418) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.